

TORNATA DEL 2 LUGLIO 1870

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi. — Istanza del deputato Comin. — Discussione dello schema di legge per la proroga della facoltà relativa all'unione di comuni o disaggregazione di frazioni — Opposizioni del deputato Melchiorre, e parole, in difesa, del ministro per l'interno — Articoli di aggiunta del ministro e del deputato Griffini Luigi e di altri — Obbiezioni del deputato Sineo, e risposte del ministro — Gli articoli sono approvati. — Discussione dello schema di legge per un trattato di commercio colla Spagna — Opposizioni del deputato Minervini — Spiegazioni del relatore Macchi — L'articolo è approvato. — Seguito della discussione dello schema di legge per provvedimenti finanziari — Il deputato Nisco oppone un controprogetto all'articolo 3 col quale si propone pel 1871 una soprattassa del 10 per cento all'imposta sui redditi della ricchezza mobile — Opposizioni alla controproposta e parole in favore dell'articolo, dei deputati Chiaves, relatore, Minghetti e del ministro — I deputati Maiorana Calatabiano e Rattazzi combattono l'articolo — Repliche del ministro — L'articolo è approvato. — Risultamento della votazione e approvazione dei due disegni di legge dianzi discussi. — Convalidamento di un'elezione. — Dichiarazione del relatore Chiaves sull'ordine del giorno per lunedì.*

La seduta è aperta a mezzogiorno e 30 minuti.

FARINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato.

BERTEA, segretario, legge il sunto delle seguenti petizioni:

13,296. Il capitolo della cattedrale di Guastalla domanda l'esenzione dalla tassa straordinaria del 30 per cento pei canonicati e cappellanie corali il cui reddito non sia superiore a quella somma che sarà giudicato opportuno stabilire.

13,297. Molinari Giuseppe, ed altri 45 danneggiati dalla rivoluzione di Brescia del 1849, domandano la autorizzazione d'iniziare una pubblica lotteria in loro vantaggio.

13,298. La Giunta comunale di San Daniele nel Friuli domanda, in nome del Consiglio, che sia ordinato procedersi immediatamente, mediante ispezione locale, ad un nuovo accertamento della rendita dei fabbricati di quel comune perchè l'imposta venga più con equità applicata.

13,299. Il Consiglio comunale di Pamparato, circondario di Mondovì, si rivolge al Parlamento perchè voglia provvedere ad un razionale riordinamento dei territori comunali fissando norme generali che temperino le facoltà concesse al Consiglio provinciale dall'articolo 15 della legge comunale.

13,300. Il Consiglio municipale di Fondi, provincia di Terra di Lavoro, accennati alcuni abusi che si commettono dall'amministrazione delle bonifiche di quel comune, prega la Camera di porvi riparo.

13,301. La Giunta municipale di Casellina e Torri, provincia di Firenze, fa voti acciò sia provveduto ad

un equo riparto fra la Banca Nazionale toscana ed i Banchi di Napoli e di Sicilia del privilegio della circolazione e dei servizi governativi che si vorrebbe colla presentata convenzione affidare esclusivamente alla Banca Nazionale sarda.

13,302. I sindaci e le Giunte municipali di Pioraco e di Sefro, provincia di Macerata, sottopongono alcune osservazioni alla Camera perchè non siano peggiorate le condizioni dei comuni del regno nelle imminenti discussioni dell'allegato E.

13,303. Del Re Leopoldo, direttore dell'osservatorio astronomico di Napoli, in ritiro, chiede che il beneficio proposto dal deputato D'Ayala per gli anni dell'alunato degl'impiegati dei lavori pubblici, venga esteso a tutti gli altri impiegati del regno.

13,304. Somma Pietro, sacerdote, ed altri 25 partecipanti delle chiese ricettizie soppresse, da Lanciano, esposte le dure condizioni in cui si trovano, confidano che la Camera vorrà provvedere alla definitiva liquidazione delle loro pensioni ed al pagamento dei relativi arretrati da tempo scaduti.

ATTI DIVERSI.

DEL RE. Domando che venga dichiarata d'urgenza ed inviata alla Commissione la petizione 13,303 del signor Leopoldo Del Re, con cui si chiede che il progetto di legge proposto dal deputato D'Ayala per gli impiegati dei lavori pubblici, venga esteso a tutti gli altri impiegati.

(È dichiarata d'urgenza.)

MARIOTTI. Domando alla Camera che sia dichiarata d'urgenza la petizione 13,302, presentata dai sindaci delle Giunte municipali di Pioraco e di Sefro, provincia di Macerata, e chiedo che la medesima sia trasmessa alla Commissione dei provvedimenti finanziari.

(La Camera acconsente.)

VERGA. Domando che sia dichiarata d'urgenza la petizione 13,296, colla quale il capitolo della cattedrale di Guastalla domanda l'esenzione dalla tassa straordinaria del 30 per cento pei canonicati e cappellanie corali, il cui reddito non sia superiore a quella somma che sarà giudicato opportuno di stabilire; chiedo anche che sia inviata alla Commissione dei provvedimenti finanziari.

PRESIDENTE. Sarà trasmessa come le altre.

Per ragioni di famiglia l'onorevole Ricasoli Bettino chiede un congedo di otto giorni; l'onorevole Righi di otto; l'onorevole Serristori di otto; l'onorevole Farina di quindici; l'onorevole Schininà di quaranta.

(Questi congedi sono accordati.)

COMIN. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COMIN. Vorrei rivolgere anche oggi agli onorevoli sottoscrittori della mozione di appello nominale la preghiera di ritirarla, e di ritirarla nell'interesse stesso della sollecitudine dei lavori della Camera, perchè, come ognuno vede, non dagli orologi della Camera, che sono fermi, ma da quelli che abbiamo in tasca, si perde un'ora a far l'appello nominale.

Quindi spero che gli onorevoli proponenti vorranno avere la cortesia di ritirarla, convinti come devono essere che la proposta loro nuoce, anzichè giovare, allo scopo di affrettare i lavori parlamentari.

NICOTERA. I miei amici ed io abbiamo chiesto la constatazione per appello nominale del numero dei deputati presenti e la pubblicazione dei nomi degli assenti per due ragioni: la prima, per guadagnar tempo, poichè ordinariamente, sebbene la Camera fosse convocata pel mezzogiorno, pure le sedute non incominciano mai prima delle due; la seconda, per far conoscere agli elettori i nomi di coloro che costantemente rimangono assenti dalla Camera.

Credo che l'ufficio di deputato sia il maggior onore che si possa conseguire; ma ritengo del pari che quest'ufficio non va esente da gravissimi doveri; e quindi non esito a dichiarare che adempiono malissimo al loro dovere quei deputati che per abitudine non intervengono al Parlamento, o v'intervengono ben di rado; ritenendo così l'onore, senza soddisfare ai doveri.

Detto questo, non ho veruna difficoltà a ritirare la domanda dell'appello nominale.

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER LA PROROGA DI FACOLTÀ RELATIVE ALL'AGGREGAZIONE DI COMUNI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per proroga della facoltà concessa al Governo di decretare l'unione di più comuni o la disaggregazione delle loro frazioni. (V. *Stampato* n° 107)

Leggo l'articolo unico:

« Le facoltà accordate al Governo del Re con gli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 20 marzo 1865, numero 2248, e della legge 2 dicembre 1866, numero 3352, sono prorogate a tutto giugno 1875. »

La discussione generale è aperta.

OMAR, relatore. Chiedo di parlare per una spiegazione.

Siccome in quest'articolo è detto che le facoltà accordate al Governo sono prorogate a tutto giugno 1875, ed ora il giugno sarebbe già passato, essendo noi in luglio, la Commissione opinerebbe di sostituire alle parole « sono prorogate, » le parole « sono mantenute in vigore, » onde non si proroghi una legge la quale veramente non esiste più.

PRESIDENTE. Si dirà dunque: « le facoltà accordate al Governo, » ecc., sono mantenute in vigore.

SEBASTIANI. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

Nel disgiungersi la frazione di un comune, o un comune appartenente ad un mandamento per unirli ad un comune di mandamento diverso, si cade in una confusione a cui conviene rimediare. La frazione del comune, ed il comune restano sempre a far parte del mandamento da cui il Governo del Re non ha facoltà di distaccarli, ed amministrativamente fanno poi parte di un comune di un altro mandamento.

PRESIDENTE. Intende di parlare sul merito? In tal caso io non posso darle la parola, perchè spetta prima all'onorevole Melchiorre

SEBASTIANI. Perdoni, non tocco del merito se non per giustificare la mozione d'ordine.

Quindi è pregiudicata la giurisdizione mandamentale; un pretore non può agire nella frazione di un comune del proprio mandamento, la quale resta ad appartenere al mandamento del comune da cui fu distaccata; il sorteggio della leva si fa per mandamento, e vi si comprenderebbero i nati in una borgata che, se è parte del comune del mandamento, è però legalmente sotto la giurisdizione di un altro mandamento, i consiglieri provinciali si eleggono per mandamenti e gli elettori della frazione di un mandamento andrebbero a votare per l'elezione dei consiglieri di un altro mandamento. Questi sono gl'inconvenienti da rimuoversi, e perciò faccio la mozione che sia chiamato

anche l'onorevole guardasigilli ad essere presente a questa discussione, perchè è necessario un articolo aggiuntivo al progetto di legge che si discute.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Melchiorre.

MELCHIORRE. Io ho lungamente riflettuto se convenisse accordare la proroga chiesta dall'onorevole ministro dell'interno delle facoltà eccezionali contemplate dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge comunale e provinciale attualmente in vigore. E da questa riflessione non pochi dubbi sono sorti nell'animo mio e rispetto alla proroga e rispetto all'autorevole personaggio che è venuto ad invocarla.

Nella relazione ministeriale che precede questo progetto di legge sono indicate sommariamente le ragioni che spingevano l'onorevole Lanza a chiedere la proroga di queste eccezionali facoltà per altri cinque anni, e fra queste se ne assegnavano alcune le quali farebbero ritenere che un gran bene sia per derivare alla popolazioni italiane, se questa proroga sarà concessa.

La Commissione alla quale il Comitato privato delegò l'esame di questo progetto di legge, concorde viene a chiedere a noi la piena adesione a questa proroga.

Quindi converrà che io, manifestando i dubbi nell'animo mio sorti, tenga conto e delle ragioni dell'onorevole ministro proponente, e di quelle che sono state indicate dalla Commissione nella relazione che precede il medesimo disegno di legge.

L'onorevole ministro Lanza, ognuno di noi lo sa, fu l'autore, od almeno il promulgatore della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865. Egli ricordava a noi, nella precitata relazione, che queste facoltà eccezionali erano state accordate al Governo del Re, non per ragioni di diffidenza, nè per timore d'abusarsi, ma in considerazione solo del bene dei piccoli comuni, dei quali alcuni dovevano essere aggregati ad altri più popolosi, ed alcune borgate dovevano essere staccate dai comuni ai quali erano aggregate, per formarne amministrazioni più omogenee e meglio ordinate, e per alcune frazioni si doveva prescrivere la separazione dei patrimoni, in quanto alle entrate ed alle spese, avuto riguardo a talune speciali condizioni topografiche ed amministrative.

Vediamo dunque quale uso l'onorevole ministro dell'interno abbia fatto di queste facoltà eccezionali per regolarizzare ed ordinare le amministrazioni dei comuni piccoli in modo che potessero essere in grado di compiere meglio i loro doveri, e sottostare ai carichi che erano stati loro addossati dalla precitata legge comunale e provinciale ora in vigore.

E, cosa singolare, il proponente ministro, conviene dell'inazione nella quale egli è vissuto per corso di cinque anni, e ne fornisce la dimostrazione.

Siano compiacenti, signori, di avvertire quale sia

stata l'opera del ministro dell'interno durante il quinquennio ora decorso. Si dice nella relazione dell'onorevole ministro dell'interno che a 4400 e più comuni dovevano essere applicate le eccezionali facoltà contemplate negli articoli 13, 14, 15 e 16 della citata legge 20 marzo 1865. Ebbene, le quattro ipotesi, ne' quattro articoli distinte, come sono state messe in atto? Soppressioni decretate nel corso di cinque anni: 399 in esecuzione dell'articolo 13, dei quali, comuni 187 con una popolazione inferiore a 500 anime; 159 con una popolazione inferiore da 500 a 1000 abitanti; 36 con una popolazione inferiore da 1000 a 1500; e, a tenore dell'articolo 15, soli dieci nuovi comuni sono stati istituiti: totale 399.

Ora, quanti ne rimangono dei comuni ai quali si sarebbero dovuto applicare le medesime eccezionali facoltà nel quinquennio ora decorso? Rimangono ancora comuni 4037, oltre la metà dei comuni del regno, dei quali la popolazione è inferiore ai 15,000 abitanti; e così 960 comuni la cui popolazione è inferiore a 500 anime, 1751 a 1000 anime e 1318 con una popolazione inferiore a 1500 abitanti.

Ora, se nel decorso di cinque anni non si sono adoperate queste facoltà che per decretare la soppressione di soli 393 comuni, per decretare la soppressione, stante l'operosità del ministro dell'interno, di oltre 4035 comuni si richiederebbero oltre quarant'anni.

Signori, se vogliamo essere logici, conseguenti e ragionevoli, e credo che a questa sorta di gloria ciascuno di noi aspira, dovremo non concedere per altri cinque anni l'uso di queste facoltà, ma per ben altri quarant'anni.

E chi di noi spera di avere fiducia nell'onorevole ministro Lanza per altri quarant'anni, e questa continuargli senza interruzione, quantunque dal suo avvenimento al potere nulla ci abbia offerto negli atti della sua amministrazione che ci autorizzi ad accordargli tanta illimitata fiducia nella quale si comprenderebbe ancora il lieto augurio che egli vivesse, non solo altri quarant'anni, ma che rimanesse ministro dell'interno per il bene e la prosperità del regno d'Italia e di quei comuni particolarmente che vivono in quella sonnolenza morale dalla quale (sono parole del relatore della Commissione) non sono valsi a svegliarli i nuovi ordinamenti legislativi?

Questa è una preziosa rivelazione, signori; noi abbiamo creduto che questi 4037 comuni, ai quali non è giunta ancora la meravigliosa operosità del ministro dell'interno, fossero desti e vigili perchè percossi abbastanza dalle continue leggi di riforma d'imposte che tuttodì votiamo, fino a fare tacere, votandole, il diritto comune e la giustizia? Ci siamo ingannati. No, eglino vegetano in una specie di sonnolenza morale, a scuotere la quale non è arrivato sino il potere di che è stato investito l'onorevole ministro delle finanze, potere esorbitante, eccessivo e molesto sino alla rabbia.

Signori, in quale contraddizione vivremo noi?

Io al contrario farei osservare all'onorevole relatore della Commissione che non vivono nella sonnolenza morale le popolazioni del regno d'Italia, che sono sveglie troppo, che perdono il senno per trovare il modo come riparare alle gravi angustie che arrecano loro le gravose imposte che tutto di noi votiamo, e sono altamente meravigliate della facilità con la quale noi fabbrichiamo leggi solo per la vaghezza di torturare; e, nonostante i tormenti che loro noi rechiamo, e colle nostre riforme continue e colle nostre imposte esorbitanti, vogliamo armare ancora il ministro dell'interno perchè prostri le poche forze morali che restano alle popolazioni d'Italia, perchè agiti le passioni nei piccoli comuni, e ne turbi la tranquillità, facendoli rinunciare sino alle loro tradizionali abitudini e vecchie costumanze.

Al contrario, o signori, fermiamoci un momento a considerare quale sia lo scopo che l'onorevole ministro Lanza si propone, chiedendo che queste facoltà siano a lui accordate per altri cinque anni nonostante che pel corso di altrettanto tempo non abbia creduto usarne che per soli 399 sopra 4436 comuni. Ci possono essere diversi motivi.

Ora, quali sono questi motivi? Io ho voluto investigarli. Vari se ne sono presentati allo spirito mio, quantunque io non sia sottile investigatore delle occulte cose e dei fini accorgimenti del potere esecutivo, ed uno è che, mentre veggio l'onorevole Lanza proponente una legge di riforma e di modifiche a quella comunale e provinciale, in cui quest'argomento avrebbe dovuto essere seriamente svolto e discusso, veggio nel tempo stesso, e quando il Comitato privato ha già nominata la Giunta, e questa, solerte e diligente, attende all'opera ed allo studio di questa riforma dall'onorevole Lanza presentata, l'onorevole Lanza viene davanti a noi e chiede la proroga delle facoltà eccezionali contenute negli articoli 13, 14, 15 e 16. Quindi naturalmente ognuno di noi si domanda: ma l'onorevole Lanza non ha fiducia nell'opera sua; egli non crede che il Parlamento voglia occuparsi di questa riforma del comune e della provincia, che è stata tante volte annunciata e promessa al paese, ed il paese l'aspetterà invano. Ed allora a che l'onorevole Lanza presenta modifiche ed aggiunte alla legge comunale e provinciale? A che mettere il paese in aspettativa di riforme dell'ordinamento comunale e provinciale? Se egli ha fiducia nell'opera sua, se crede che il Parlamento ed il paese vogliono compiere questa riforma utile e necessaria, ed allora non avrebbe dovuto proporre la legge della proroga delle facoltà eccezionali? In tal caso sarebbe stato logico e prudente, come a me pare siasi mostrato sempre l'onorevole Lanza.

Ma a me sembra che egli, avendo perduta la fiducia nell'opera sua, non volendo insistere perchè questa sia innanzi al Parlamento discussa e votata, voglia

della legge 20 marzo 1865 salvare quella parte sola che possa politicamente tornare utile agli interessi del potere esecutivo.

Ognuno di noi sa che la Legislatura è per finire, che noi siamo già nel quarto anno, che da un momento all'altro potrebbe essere decretato lo scioglimento della Camera: e chi ci assicura che questo scioglimento non sia decretato anche in questi giorni, se il Parlamento italiano avrà il civile proposito di rifiutare il suo consentimento a quella convenzione colla Banca Nazionale Sarda, alla quale, con molta ragione si disse, sarà infeudato il regno d'Italia?

E se avvenisse questo, chi di noi non dubiterà che l'onorevole Lanza si serva di queste facoltà eccezionali per influenzare a suo piacimento le elezioni politiche del nostro paese? In faccia a questo dubbio, in faccia a questa necessità che potrebbe da un momento all'altro sorgere, ci ritireremo noi indietro? Non rifiuteremo il voto nostro? Non provvederemo a che una volta almeno in Italia sieno sincere le elezioni, se queste dovessero esser fatte sotto l'amministrazione dell'onorevole Lanza?

Egli è vero, l'onorevole ministro dell'interno è nel nostro paese riconosciuto come l'antesignano della moralità e della giustizia. Sì, signori, mi piace di rendere questo tributo di stima all'onorevole Lanza; mi piace di unire la mia alla voce del paese nel dire che egli è uomo morale e giusto, e che la sua venuta al potere ed alla presidenza del Consiglio indicava che la moralità e la giustizia sarebbero state portate nelle amministrazioni pubbliche del paese. Ma gli avvenimenti hanno dato ragione alla mia fede, hanno dato ragione alla fede del paese? Dica in coscienza l'onorevole Lanza, che cosa ha fatto egli perchè questa fede del paese fosse corroborata dai fatti? Forse i fatti parlano in suo favore? Io non vorrei dubitare, ma abbiamo aspettato abbastanza. Io mi limito solo a ricordare all'onorevole Lanza di aver presenti le parole profferite e che suonarono all'animo mio gradite quando noi fummo a rappresentargli i bisogni morali e materiali delle provincie napoletane e la urgenza di provvedervi, perchè il paese aveva sete di morale e di giustizia, morale e giustizia che erano state abbattute da una precedente e giustamente stigmatizzata amministrazione.

Ebbene l'onorevole Lanza mi dica se quelle parole, che io ho scolpite nell'animo mio siano state avvalorate dai fatti. Attenderò la risposta.

Intanto proseguiamo l'analisi della necessità e della convenienza di accordare l'invocata proroga.

Io credo che questa necessità non esista, che la convenienza ci consigli a negare il nostro voto. E le ragioni sono state dette dall'onorevole Lanza. Le leggerò perchè ognuno di noi le mediti con quel senno che distingue i rappresentanti della nazione.

« O tre a ciò, egli dice, i continui ricorsi che si pre-

sentavano dai piccoli comuni, la tenacità colla quale propugnavano la loro autonomia, preferendo qualunque sacrificio alla perdita di essa, e il grave malcontento suscitatosi tra le popolazioni trattennero il Governo dal far largo uso delle facoltà accordategli. »

Ebbene sono sparite ora queste cause di malcontento che fermarono la giustizia dell'onorevole Lanza dall'usare delle facoltà concesse? Signori, a meno che vogliamo ingannare noi stessi, altrimenti dobbiamo ammettere che le cause di malcontento non solo non sono sparite, ma sono aumentate. Dunque arrestiamoci nella pericolosa via nella quale ci siamo incamminati; rispondiamo all'onorevole Lanza: signor ministro, voi stesso colle vostre parole ci avete consegnato le armi; noi dunque, se vi neghiamo il nostro consentimento, non facciamo che render ragione a quel malcontento che ha trattenuto finora voi dall'usare di queste facoltà, delle quali oggi ci chiedete la proroga.

Queste considerazioni, signori, a me sembrano gravissime; io non voglio farvi il torto che esse possano sfuggire alla vostra penetrazione.

Signori, ammettete che il sistema costituzionale sia una verità nel regno d'Italia? Ebbene, non accordate la proroga. Accordandola, voi non solo sconoscete le peculiari condizioni nelle quali si trova il paese, ma gli direte: noi ci sentiamo impotenti ad usare delle facoltà legislative, e per impotenza le abbiamo rassegnate all'onorevole Lanza. E questi ne vorrà e potrà usare di fronte alla gravità delle cagioni che nei passati cinque anni a lui impedì di avvalersene? Dubito che potrà usarne.

Dunque, se noi le accorderemo, ci mostreremo impotenti, e grideremo ai quattro lati del mondo: siamo impotenti legislatori. La maestà del Parlamento ne scapiterà, e in mezzo alle popolazioni scemerà il prestigio delle libere istituzioni che ci governano. E poi, ammesso che l'onorevole Lanza sia munito delle eccezionali facoltà chieste, vorrà egli usarne per irritare di più il malcontento che le travaglia e conturba?

Io credo che l'onorevole ministro dovrà seriamente pensarci. Non mi pare che, applicandosi tante nuove leggi di pesanti ed accresciuti balzelli siavi tempo di decretare nuove aggregazioni e separazioni di comuni, senza l'intervento del potere legislativo e mercè il solo voto consultivo dei Consigli provinciali ed a piacimento e secondo il tornaconto della superiore autorità amministrativa. Ripeto che solo nella discussione di una legge comunale e provinciale siffatto argomento avrebbe dovuto essere largamente trattato e definito avanti i due rami del Parlamento.

E se infine a tutto questo voi aggiungete la considerazione pur grave, che da un momento all'altro noi possiamo avere le elezioni generali del regno e che niuno di noi potrà essere sicuro che non si sia per influenzare con le chieste eccezionali facoltà le elezioni politiche e che non si faccia balenare ai comuni

interessati la speranza di essere ne' loro desiderii soddisfatti nel caso accordassero i loro suffragi agli amici del Ministero e ai loro raccomandati, si farà chiarissima la ragionevolezza di negare l'approvazione al disegno di legge di che si disputa.

Signori, riflettete alle svolte considerazioni e siate logici, negate al Ministero la proroga che egli vi chiede.

E se pure una proroga voi crederete di accordare all'onorevole Lanza, fate che essa sia più breve che si possa e mai tanto lunga quanto vi è richiesta nel progetto in discussione.

LANZA, *ministro per l'interno*. Nel rispondere all'onorevole Melchiorre non lo seguirò certamente sul terreno politico sul quale vorrebbe condurmi. Diffatti, ora si tratta della proroga di alcune disposizioni della legge comunale e provinciale, e quest'argomento non mi pare guari adatto per sollevare una questione politica. Perciò mi limiterò unicamente a rettificare alcuni errori di fatto nei quali egli è incorso.

Da quanto ha esposto apparisce che egli non abbia ponderato bastevolmente il tenore degli articoli dei quali si chiede la proroga.

Egli suppone che questi diano al Governo una facoltà sconfinata, un arbitrio assoluto di fare e disfare i comuni a suo talento.

Invero a molti di voi, o signori, sarà accaduto le molte volte, come consiglieri comunali o provinciali, di dover dare il vostro voto relativamente all'unione di più comuni od alla disaggregazione delle loro frazioni. Or bene, a voi che avete certo attentamente esaminate le disposizioni dei mentovati articoli di legge, potete dire che la facoltà del Governo è talmente circoscritta e vincolata che si può ritenere che nessun arbitrio esista.

Diffatti, se noi parliamo dell'articolo 13, si vede che la facoltà concessa è determinata dalla volontà degli abitanti e degli elettori dei comuni, o delle frazioni di essi che si vogliono aggregare.

Se si discorre dell'articolo 14, anche qui la facoltà del Governo è limitata dal voto, particolarmente del Consiglio provinciale, il quale è chiamato a dichiarare se esistano tutte quelle condizioni per le quali si può aggregare dei piccoli comuni ad un comune vicino.

Ciò posto, è un sogno il supporre che il Governo, o nel tempo delle elezioni od in altra circostanza, possa far pressione sopra questi comuni onde ottenere da loro delle concessioni e dei voti favorevoli alla sua politica. Quindi l'onorevole Melchiorre sgombri ogni sospetto e timore a questo riguardo.

Successivamente egli fece un appunto all'amministrazione dell'interno, ed attribuì a me la colpa perchè in cinque anni si ottennero così minimi risultati. Io gli dirò che egli ha per avventura obbliato che io non sono ministro dell'interno che da sei mesi, e che per conseguenza non può attribuirsi a me l'opera più o meno buona delle amministrazioni precedenti.

Fatta questa avvertenza soltanto per rettificare un fatto accennato dall'onorevole Melchiorre, dal quale si può benissimo inferire quale sia la sua disposizione d'animo relativamente al Gabinetto attuale, osserverò che, mentre egli trova insignificanti i risultati conseguiti in cinque anni per mezzo delle facoltà concesse dagli articoli di cui si tratta, a me pare che non siano assolutamente di così poco rilievo.

In tale intervallo di tempo si è ottenuto, o signori, la soppressione di 399 piccoli comuni nei quali si è riconosciuto che non esistevano le condizioni di una vita prospera, cioè mancavano dei mezzi necessari per sopperire alle spese di cui abbisognavano. Inoltre si è ottenuto una costituzione più considerevole, o almeno più omogenea, di 17 comuni, di una popolazione superiore a 4000 abitanti. Or bene, io domando: è egli così dispregevole questo risultato?

Ma egli soggiunge: che cosa è egli mai questa cifra di 416 comuni, mentre che la totalità di essi, che avreste dovuto abolire per unirli ad altri comuni, ammonta a 4000?

Questo è un altro abbaglio in cui cadde l'onorevole deputato Melchiorre; imperocchè, è bensì vero che esistono 4000 comuni con una popolazione inferiore a 1500 abitanti; è bensì vero che l'articolo 14 dà al Governo la facoltà di poterli aggregare ad altri comuni affini più considerevoli, ma quando, o signori, può ciò avvenire? Forse sempre? In qualunque condizione essi si trovino? No certamente; ma soltanto quando concorrano gli estremi tutti richiesti dalla legge.

Il primo di questi è che i comuni non abbiano i mezzi di provvedere a tutte le spese obbligatorie. Ora è egli vero che vi sono 4000 comuni con una popolazione inferiore a 1500 anime, che si trovano inabili a sostenere le spese necessarie pel regolare andamento dell'amministrazione?

No, signori. Tutti noi sappiamo che molti di essi (e, a dir poco, credo che siano la metà), hanno un introito bastevole per provvedere alle loro occorrenze. Or bene, è forse a dirsi che questi ultimi si dovrebbero abolire ed unire ad altri? No, certamente.

Ma non voglio addentrarmi adesso in questa questione di merito. Io mi attengo alla legge. Essa non permette al Governo di fare quest'aggregazione di comuni che quando vi sieno alcune condizioni.

Dunque, signori, ben vedete quanto sieno esagerate le illazioni dell'onorevole Melchiorre a questo riguardo. Intanto constatiamo il fatto. In questi cinque anni si è ottenuto di unire circa 400 comuni piccoli, i quali non avevano mezzi di sussistere, con comuni più considerevoli, e per tal guisa si sono costituiti 400 enti, i quali possono così migliorare i loro servizi e diminuire gli aggravi.

Non credo che sia un risultato così meschino e da tenersi a vile.

Se voi dunque, o signori, credete che sia utile di

promuovere l'aggregazione dei piccoli comuni, i quali non hanno mezzi di sussistere, per creare degli enti che abbiano condizioni di vitalità e di prospera esistenza e lo sviluppo della vita civile, bisogna continuare al Governo quella facoltà per la quale si è raggiunto già una parte del risultato che si tende a conseguire; questo mi pare evidente ed abbastanza logico.

Nè bisogna sgomentarsi del tempo che può richiedersi per ottenere il risultamento finale. Certamente il Governo, valendosi dell'articolo 14 della legge 20 marzo 1865, avrebbe potuto forse addivenire all'aggregazione di altri piccoli comuni a comuni maggiori, spingendo fino agli estremi le date facoltà; ma il Ministero non ha creduto di farlo; esso ritiene che non si deve violentare la volontà dei comuni, i quali persistono a conservare la propria autonomia ed hanno o credono avere mezzi sufficienti per vivere da sè, perchè le unioni violente non fanno altro che creare dei dissidi che non possono non nuocere enormemente ed alla sicurezza pubblica e al buon andamento amministrativo. Il Governo, per forza che egli abbia, non riuscirà mai a congiungere ciò che vuole rimanere disgiunto, e vivere da sè. Violentare la volontà dei cittadini in un Governo costituzionale non è possibile. E quando in certi casi si è voluto fare di queste riunioni non volute, si è poi dovuto, per la tranquillità del comune, venire di nuovo ad una separazione.

Dunque, non volendo procedere violentemente, ne viene che si richiede maggior tempo per ciò. Però è assai meglio impiegare qualche anno di più in quest'opera della ricostituzione dei comuni, ma farla col consenso reciproco delle parti.

Nè siavi alcuno che creda che, presentando ora un progetto speciale per la proroga di alcune disposizioni della legge comunale e provinciale, il Governo abbia rinunciato al progetto di riforma radicale che ha presentato sulla stessa materia, e che è in corso di studio presso questa Camera.

No, signori, il Ministero non vi ha per nulla rinunciato; ma dall'andamento dei lavori parlamentari e dalle discussioni che ebbero luogo riguardo a quel disegno di legge nel seno del Comitato si è fatto persuaso che assolutamente non si può sperare che venga ridotto in legge definitiva, se non dopo parecchi mesi. E forse si richiederà anche un anno e più. Intanto il Governo avrebbe dovuto rimanere privo delle facoltà che ora richiede per continuare l'opera della ricostituzione dei comuni. Per questo sarebbe sospeso un lavoro che tutto il paese e la Camera stessa hanno riconosciuto assai utile.

Dirò di più che al Ministero esiste una grande quantità di pratiche relativamente all'unione di borghate, o di comuni ad altri più importanti, e che perciò rimangono in sospenso queste domande come pure i desiderii, i voti di molti abitanti di queste loca-

lità, i quali desiderano che si addivenga una volta a siffatte aggregazioni.

Si vede dunque la necessità di aderire alla proroga che viene richiesta con questo disegno di legge.

Voci. Ai voti! ai voti!

OMAR, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Pongo ai voti la chiusura.

(La Camera approva.)

OMAR, relatore. Io vorrei dire poche parole.

PRESIDENTE. Non dipende da me, ella vede che la Camera desidera di venire ai voti, avendo deliberato la chiusura.

OMAR, relatore. Perdoni, onorevole presidente, ma in tutte le altre discussioni si è sempre riservata la parola al relatore.

PRESIDENTE. Il regolamento non dà il diritto al relatore di parlare; spetta solo alla Camera il concedere, quando crede, questa facoltà.

Se ella vuole che interPELLI la Camera, io lo farò.

OMAR, relatore. No, no.

PRESIDENTE. Annunzio alla Camera che gli onorevoli Luigi Griffini, Restelli, Robecchi, Fano e Tenca hanno presentato un articolo addizionale. Essi proporrebbero che all'ultimo paragrafo dell'articolo 14 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale, che costituisce l'allegato A, approvato colla legge per l'unificazione amministrativa nel regno d'Italia, in data 20 marzo 1865, numero 2248, sia sostituito il seguente paragrafo:

« Ai comuni murati potrà essere dato o ampliato il circondario o territorio esterno col metodo indicato nel presente articolo. »

Ora spiego alla Camera il motivo di quest'aggiunta.

Quando fu votata la legge provinciale e comunale, la Camera approvò quest'articolo di legge colle parole: « col metodo indicato nel presente articolo; » invece, per un errore di stampa, quest'articolo fu votato dal Senato con queste parole: « nel precedente articolo. » Ciò stabilì l'impossibilità dell'applicazione di quest'articolo.

Nel 1866 fu presentato un progetto di legge per correggere questo errore di stampa, ossia variare la parola, invece di dire *nel precedente articolo*, di dire *nel presente articolo*, come porta la natura stessa dell'articolo.

Di questo progetto di legge, che era rimasto in sospeso sino ad oggi, si propone ora di farne un articolo addizionale al presente progetto, onde una volta venisse ad essere corretto questo errore di stampa il quale si è introdotto nell'articolo 14 della legge comunale e provinciale.

Prima di tutto, metto ai voti l'articolo ministeriale:

« *Articolo unico.* Le facoltà accordate al Governo

del Re con gli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 20 marzo 1865, numero 2248 e della legge 2 dicembre 1866, numero 3352, sono mantenute in vigore a tutto giugno 1875. »

(È approvato.)

La parola spetta all'onorevole ministro dell'interno.

MINISTRO PER L'INTERNO. L'onorevole Sebastiani nel principio di questa discussione ha osservato che accade uno sconcio grave tuttavolta che si unisce una frazione od un comune ad un comune che appartiene ad un altro mandamento, ed ha rilevato gl'inconvenienti che ne risultano a questo riguardo, sia perchè appartenendo ad un comune di un altro mandamento, mentre che giuridicamente appartengono alla giurisdizione del mandamento di cui prima facevano parte, avvenga naturalmente un grave disturbo qualora si debba ricorrere per qualche affare alla pretura.

Inoltre c'è la questione della leva militare ed anche questa arreca un grave sconcio. Quindi egli suggeriva che si approfittasse di questa circostanza per accordare al Governo la facoltà di poter anche mutare la circoscrizione mandamentale quando accade questo traslocamento di una frazione o di un comune, di un mandamento ad altro, cioè a dire che possa questa frazione o questo comune far parte del mandamento a cui è aggregato amministrativamente.

Il Ministero accetta questo concetto perchè lo crede decisamente utile nell'interesse stesso dei cittadini, e ritiene d'altronde che nessun danno ne riceverebbero le circoscrizioni giudiziarie. Diffatti prima di tutto rari sono i casi, e poi non può avvenire un grave perturbamento nell'entità della circoscrizione qualora si stacchi una frazione di un territorio ad un comune, perchè è sempre un piccolo territorio quello del comune che si disgiunge per aggiungerlo ad altro comune.

Quindi il Ministero, d'accordo anche col preopinante, proporrebbe questa formola che dovrebbe costituire il secondo articolo del presente progetto di legge:

« I comuni, le borgate o frazioni di comuni che vengano aggregati ad un comune appartenente ad un mandamento diverso, s'intendono far parte di quest'ultimo mandamento. »

In tal modo si tolgono tutti gli inconvenienti a cui io ho accennato.

OMAR, relatore. A nome della Commissione io debbo dichiarare che la medesima accetta questo nuovo articolo, perchè egli non è che il complemento della legge stessa.

È evidente che quando una frazione di un piccolo comune cessa di appartenere al comune a cui apparteneva prima, e va a far parte di altro comune, deve avere l'integrità di quei servizi di quello al quale nuovamente viene aggregato.

Per conseguenza la Commissione unanime accetta questo secondo articolo.

Parimente la Commissione accetta la modificazione proposta all'ultimo capoverso dell'articolo 14 della legge comunale e provinciale del 1865, o meglio la rettificazione, in quanto che questa rettificazione non è che la correzione di un errore materiale avvenuto nella redazione della legge.

Infatti è noto alla Camera come questo capoverso dell'articolo 14 fosse redatto in articolo speciale che portava il n° 15; quindi è che la locuzione di *precedente articolo* era allora manifestamente giusta, mentre, soppresso quell'articolo, ed aggregato qual capoverso all'articolo 14, è evidente del pari che deve essere sostituita la parola *presente* alla parola *precedente*.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole Sineo ha facoltà di parlare. (*Segni d'impazienza a destra*)

SINEO. Io credo che debba essere accettato in sostanza...

Voci a destra. Ai voti! ai voti!

SINEO. Ma permettete: volete andare ai voti quando non conoscete ancora l'oggetto sul quale dovete votare?

Voci a sinistra. Parli! parli!

PRESIDENTE. Parli pure, onorevole Sineo.

SINEO. Parlerò quando quei signori mi lasceranno parlare.

L'emendamento dell'onorevole ministro mi pare accettabile in massima, anzi necessario; ma sarebbe suscettibile di una redazione, con cui si raggiungerebbe meglio il suo scopo.

L'onorevole ministro ha previsto il caso in cui un piccolo comune od una frazione sia aggregata ad un comune maggiore. Ma, potrebbe darsi il caso che due comuni quasi eguali fossero uniti assieme, ed allora sarebbe bene che il ministro (ed in questo non temo di dargli una facoltà un poco estesa) potesse determinare, secondo le circostanze, quale è il mandamento al quale il nuovo comune deve appartenere.

MINISTRO PER L'INTERNO. Lo può.

SINEO. Ciò non è ben chiaro, secondo la formola proposta dal signor ministro. Quindi io sostituirei questa formola: « In caso di aggregazioni di comuni o frazioni appartenenti a mandamenti diversi, il Governo ha la facoltà di determinare quale sia il mandamento al quale deve appartenere il nuovo comune. »

Voci. Ai voti! ai voti!

MINISTRO PER L'INTERNO. Domando la parola.

A me pare che non sia necessaria l'aggiunta dell'onorevole Sineo. O si parla dell'aggregazione di una frazione o di una borgata, ed è naturale che deve seguire la sorte del comune a cui è aggregato; o si parla dell'aggregazione di un comune ad un altro, ed allora è libera la facoltà, perchè l'articolo dice: « del mandamento a cui appartiene il comune che viene aggregato. »

Dunque sta al Ministero a determinare dove deve essere la prevalenza, cioè, o perchè il comune è maggiore dell'altro, o per altre considerazioni. È perfettamente libero in ciò. Abbia la compiacenza di udire nuovamente la lettura di quest'articolo. Ella vedrà che nel caso da lei osservato non vi può essere ostacolo a che il Governo scelga a quale dei due mandamenti debba farsi l'aggregazione.

SINEO. Per non prolungare la discussione, io credo che si possano accettare le dichiarazioni del signor ministro, e così la legge, qualunque sia l'imperfezione della forma, non avrà un'interpretazione diversa.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo addizionale presentato dal Ministero, che sarebbe il secondo di questa legge:

« I comuni, le borgate o frazioni di comuni che vengano aggregate ad un comune appartenente ad un mandamento diverso, s'intendono far parte di quest'ultimo mandamento. »

(La Camera approva.)

Ora verrebbe il terzo articolo proposto dagli onorevoli Griffini Luigi, Restelli ed altri, che non ha altro in mira che di correggere un errore di stampa incorso nell'articolo 14 ove è detto *precedente*, mentre deve dirsi *presente*. La Commissione accetta, ed il ministro?

MINISTRO PER L'INTERNO. Sì, perchè è riconosciuto che è avvenuto un errore materiale quando si discuteva questo articolo nel 1865. Ora non si tratterebbe altro che di correggere questo errore materiale.

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti quest'articolo che sarebbe il terzo della legge, e che è il seguente:

« All'ultimo paragrafo dell'articolo 14 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale che, costituisce l'allegato A, approvato colla legge per l'unificazione amministrativa del regno d'Italia, in data 20 marzo 1865, numero 2248, è sostituito il seguente:

« Ai comuni murati potrà essere dato o ampliato il circondario o territorio esterno, col metodo indicato nel presente articolo. »

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DI UN TRATTATO DI COMMERCIO COLLA SPAGNA.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione per scrutinio segreto, si passerà alla discussione del progetto di legge pel trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Spagna. (*V. Stampato n° 82*)

Si dà lettura del progetto di legge:

« *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato dar piena ed intera esecuzione al trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e la Spagna ed all'annesso articolo addizionale firmato a Madrid il 22 febbraio 1870, e le cui ratifiche furono scambiate li...

La discussione generale è aperta.

L'onorevole Minervini ha facoltà di parlare.

MINERVINI. Signori, io non voglio fare un discorso (*Conversazioni generali*), ma richiamare a noi medesimi, come nella questione dei trattati ci trovassimo in una posizione molto pericolosa.

PRESIDENTE. Prego la Camera di far silenzio.

MINERVINI. Rinnovo alla Camera la mia opinione intorno a questi trattati. Se lo rammenterò la Camera, quando io propugnai la non adozione di quello fatto colla Francia, sul quale sono stati ricopiati gli altri, ed ora questo colla Spagna. Qui non vi sono che due metodi, signori: o volete avere il coraggio della scienza, come vi insegna Bastiat, ed allora apriamo le dighe per tutti, e guai a chi mette una barriera; in questo caso noi ci guadagneremo, mentre, come protezionisti, ci perderanno coloro che resteranno nei vincoli; ma, quando non avete questo coraggio, quando volete seguire il protezionismo mascherato, o dovete avere la reciprocità, o non fare i trattati; altrimenti ne avverrà che, senza professare il principio della libertà, seguite il principio del protezionismo, e divenite protezionisti contro noi, in favore dello straniero.

Di questo genere è il trattato che è sottoposto alla vostra deliberazione. Io voglio richiamare la Camera a questi principii, perchè ritengo essere debito del deputato di opposizione (e da dieci anni lo so per prova) di essere fermo a sostenere i principii. Ci combatterete, ma la forza della verità dovrà prevalere un giorno. I principii sono verità, e queste, presto o tardi, debbono trionfare. Aprite i volumi della storia, e mi darete ragione, mentre votate in modo opposto.

Signori, detta questa cosa, il mio compito sarebbe finito, e vi dirò che io non voto questo trattato; io lo respingo, anzi non mi troverò neppure presente alla votazione, perchè non voglio colla mia presenza autenticare e dar fondamento ad una proposta che è contraria ai sani principii della scienza.

Ma debbo presentare alla Camera una questione d'ordine.

Io trovo in questo trattato, nell'articolo addizionale, questa disposizione, cioè:

« La tariffa delle dogane di Spagna, promulgata con decreto del 12 luglio 1869, del quale si unisce un esemplare al presente trattato, sarà considerata come parte integrante dello stesso, ed avrà ugual forza e valore di questo. »

« Resta inteso che le tariffe convenzionali attualmente in vigore in Italia, o che si stabiliscano in appresso, saranno considerate come se fossero riprodotte in questo trattato. »

Crederà la Camera che questa tariffa fosse nota al Comitato ed alla Giunta? Ma nell'allegato io trovo un visibilio di parole spagnuole che nessuno di noi intende.

Lo Statuto dice che la nostra lingua parlamentare

era l'italiana e la francese per quelle terre italiane che parlavano la lingua francese: sarà un barbaro italiano quello che da dieci anni si usa da noi, ma è sempre italiano, e nessuno di noi è obbligato a sapere di spagnuolo; vi sarà qualcheduno che lo sa, ma questo è un privilegio dei poliglotti.

Ma una tariffa di cinque facciate di carta di diritti e merci spagnuole, senz'altro sia stata voltata in italiano, vuol dire che sarete chiamati ad approvare quello che niuno di noi intende; ma questa è cosa riprovevole.

I trattati internazionali devono essere compresi da tutti per vedere quale è il paragone degli interessi posti in corrispettivo.

Io avverto l'inconveniente perchè la Commissione, il Ministero e la Presidenza in altre circostanze provvedessero a non farci votare quello che non intendiamo.

Voi voterete e siete buoni padroni di votare, io nego il mio voto a questo trattato, anche perchè non è mio uso di votare senza sapere di che.

Rammento che taluno degli onorevoli colleghi abbia talvolta detto alcuna parola *inglese, tedesca o francese*, ma nessuno una parola spagnuola. Votare un trattato in base di una tariffa scritta in lingua che non s'intende, e senza che siano allegate le nostre tariffe per farne il paragone, è cosa per la quale ci vuole una temerità della quale io non v'invidio la forza.

Con questi trattati e con i provvedimenti finanziari, lungi di andare al favoleggiato pareggio, vi confonderete sempre più nel caos.

SORMANI-MORETTI. Ho chiesto la parola semplicemente per fare una rettificazione al testo del progetto di legge.

Gli articoli addizionali sono due, e volendoli approvare tutti e due, sarebbe, credo, molto più opportuno dire:

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al trattato di commercio, ecc., ed agli annessi due articoli addizionali. »

In questo modo resta esplicitamente compreso anche il secondo articolo addizionale che concerne particolarmente la reciproca riserva di potere d'anno in anno disdire il trattato, e quindi il tempo durante il quale questo deve e può rimanere in vigore.

MACCHI, *relatore*. La Commissione riconosce che la forma suggerita dal collega Sormani-Moretti è più esatta, e quindi la adotta.

In quanto alle osservazioni fatte dall'onorevole Minervini, fu difficile alla Commissione darsene conto; anzi le fu difficile persino di udirle. Lo stesso Minervini deve essersi accorto come i rumori della Camera abbiano sempre accompagnato il suo discorso per modo che la sua voce a grande stento giunse fino a noi.

Se non erro, però egli ha fatto due osservazioni: una di sostanza e l'altra di forma.

In quanto alla sostanza, il deputato Minervini invocò

la scienza economica per dirci : o volete rendere omaggio ai principii del libero scambio, e voi accordate libertà piena ed intera anche alle nazioni che non consentono accordarci la reciprocità ; o di cotesti principii non tenete conto, ed allora non accordate nulla. O tutto o nulla.

La vostra Commissione ben riconosce l'importanza ed il valore dei principii dottrinali; ma ebbe a riconoscere che, se col presente trattato non si ottiene tutto il bene desiderabile, si migliorano notevolmente le condizioni economiche, commerciali, e soprattutto navali d'Italia; e quindi credette che fosse appunto un omaggio a questi liberali principii l'accettarlo, dopo avere fatto tutto il possibile per avere condizioni migliori.

Pare alla Commissione che, se il meglio è da preferirsi al buono, il buono è però sempre da preferirsi al male, e le condizioni d'Italia e della Spagna a questo riguardo sono pessime. Per il che ci parve savio consiglio accettare il trattato come suol dirsi negli utili.

In quanto alla questione di forma, se non ho inteso male, il deputato Minervini si lamentò perchè la tariffa è scritta in ispanuolo.

La Commissione l'ha fatta anch'essa questa osservazione; ma, siccome si tratta di un documento ufficiale ed autentico, non poteva essa stessa di suo capo farne una traduzione, imperocchè sa benissimo l'onorevole Minervini e sa la Camera come nelle traduzioni possono incorrere errori, od almeno possono sorgere controversie, di cui la Commissione non poteva assumere la responsabilità.

D'altronde essa non volle insistere a questo riguardo, fidando nella capacità e negli studi dei colleghi, essendo convinta che fra noi non v'è alcuno il quale non sia in grado di ben comprendere la lingua spagnuola come la francese, le quali sono tanto affini alla nostra, che quasi si possono ritenere come dialetti di una lingua comune, come sono figlie di una sola lingua madre.

Per queste ragioni non ha creduto di farne una questione grave ed ha preferito proceder oltre, e concludere col raccomandarvi l'approvazione del trattato.

MINERVINI. Domando la parola per un fatto personale.

Voci. Ai voti! ai voti!

MINERVINI. Non dirò che una sola parola.

PRESIDENTE. Onorevole Minervini, ella vede che la Camera è impaziente di andare ai voti.

MINERVINI. Lo vedo anch'io che è impaziente, ed a ragione, ma anch'io per un fatto personale ho diritto di parlare, quindi diritto per diritto abbia la pazienza di ascoltarmi.

Rispondo al mio onorevole amico politico e personale Macchi. Egli ha detto che se il principio della gran libertà si adottasse, egli ne sarebbe lieto; ed io feci le mie osservazioni nel senso di incitare il Parlamento a

seguire tale principio e per spingere i miei colleghi nella grande idea della libertà economico-civile. Quindi mi gode che l'onorevole Macchi sia con le mie idee.

Quanto poi alla seconda parte della risposta dell'onorevole Macchi, replico: io certamente non voleva fare appunto alla onorevole Commissione; io diceva: non si approva una tariffa in lingua spagnuola. Egli dice: il francese e lo spagnuolo si conoscono. Ed io dico che non capii niente di quella tariffa. Se questo principio fosse ammesso, che cioè possa votarsi una tariffa spagnuola senza voltarla in italiano, ne avverrebbe che, ora avendo avuto la missione della China, domani faremo un trattato colla China e ci obbligherete a conoscere e votare sui geroglifici dell'impero cinese. (*ilarità*)

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo di legge:

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e la Spagna, firmato a Madrid il dì 22 febbraio 1870, ed agli annessi due articoli addizionali e le cui ratifiche furono ivi scambiate li.... »

Chi approva quest'articolo è pregato d'alzarsi.

(È approvato)

Si procede all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto.

(Segue la votazione.)

Si lasciano le urne aperte e si riprende l'ordine del giorno.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SUI PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sui provvedimenti finanziari.

La Camera rammenta come ieri si è approvato l'articolo 2 della legge. Ora leggo l'articolo 3:

« Per l'anno 1871 è aggiunta una sovratassa del dieci per cento all'imposta principale sui redditi di ricchezza mobile, quale viene stabilita dalla presente legge. »

Onorevole Nisco, ella ha contrapposto l'allegato *M bis* a quest'articolo 3. Lo mantiene?

NISCO. Sicuro.

PRESIDENTE. L'onorevole Nisco propone che all'articolo 3 si sostituisca questo controprogetto:

« Art. 1. In ogni comune è, per cura del municipio e sotto la sorveglianza dell'agente delle imposte, aperto un registro nel quale gli esercenti industrie, commerci, professioni ed arti hanno obbligo di farsi iscrivere.

« Art. 2. Dell'iscrizione nel registro sarà dato atto agli esercenti mediante il rilascio di speciali certificati a firma del sindaco, sotto la denominazione di patenti.

« Ogni patente sarà staccata da un ruolo a matrice e segnata col corrispettivo numero progressivo.

« Per le patenti si paga al comune che ne risponde

verso lo Stato il diritto fisso di lire 10 nelle città di oltre 100 mila abitanti, di lire 5 in quelle di oltre 20 mila abitanti e di lire 1 in ogni altra località, non che centesimi 10 alla segreteria comunale per diritto di iscrizione.

« Sono sottoposte alle iscrizioni ed alle patenti anche le società e le ditte commerciali ed industriali di qualunque genere.

« Le patenti non potranno servire che per le persone, società e ditte alle quali verranno rilasciate, e dovranno essere presentate ad ogni richiesta degli agenti finanziari.

« Le rinnovazioni annuali si faranno non più tardi del 30 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

« Il numero di ogni patente deve essere apposto a qualsiasi avviso o insegna indicante esercizio.

« Art. 3. La trasgressione a quanto è prescritto nei precedenti articoli darà luogo al pagamento del triplo della tassa, e, qualora dopo la intimazione della penalità la legge non sia adempita, anche alla interdizione dall'esercizio per un anno.

« Gli esercenti non possono stare in giudizio senza presentare le loro patenti, e gli atti giudiziari fatti a loro istanza senza la indicazione del numero delle patenti sono nulli.

« Il sindaco e l'agente delle imposte sotto la loro responsabilità dovranno far chiudere qualsiasi esercizio in contravvenzione della presente legge.

« Art. 4. Al 30 novembre di ogni anno saranno rimessi gli elenchi risultanti dai registri d'iscrizione agli agenti delle imposte, i quali su queste risultanze del registro, confrontate con quelle del ruolo rimasto presso il comune, stabilirà l'ammontare del debito del comune per tale imposta verso lo Stato.

« Art. 5. Non sono considerati come esercenti nel senso dell'articolo 1 della presente legge:

« Gli impiegati dello Stato, delle provincie, dei comuni e degli altri enti e corpi morali, non che degli stabilimenti industriali e commerciali;

« Coloro che esercitano l'industria agricola;

« I mercanti ambulanti;

« Le persone salariate da privati, i lavoranti a settimana o a giornate e tutti coloro che lavorano per conto altrui.

« Art. 6. I comuni potranno stabilire una sovrimposta alla tassa sulle patenti in quella misura che meglio crederanno.

« Potranno pure i comuni dividere in categorie gli esercenti e stabilire una diversa tariffa per ogni categoria.

« Art. 7. Un regolamento pubblicato per decreto reale regolerà l'esecuzione della presente legge. »

L'onorevole Nisco ha facoltà di parlare.

NISCO. Ricordo alla Camera che la mia mozione contiene due parti. Primo, la soppressione dell'articolo 3;

secondo, la proposta d'una legge d'iscrizione per gli esercenti.

Io mi limiterò, per ora, semplicemente alla soppressione dell'articolo 3, e quando la Camera avrà votato la soppressione dell'articolo 3, allora svolgerò maggiormente la mia proposta per l'iscrizione di patenti. Perocchè, volendo ad ogni costo il pareggio del bilancio, ho creduto mio debito di non fare una proposta di soppressione d'un cespite necessario per raggiungere questa meta, senza contrapporre un'altra proposta che metta il Ministero, la Commissione e la Camera nella condizione di raggiungere lo scopo sperato.

La Commissione ed il Ministero hanno sostenuto che era cosa difficile e pericolosissima il mettere mano al sistema tributario del paese. E l'onorevole presidente del Consiglio vi ricordava che tutti gli statisti eminenti che hanno avuto il difficile compito di restaurare le finanze del loro paese non hanno mai messo mano a rifare il sistema tributario. Ed a questo proposito ci ricordava il fatto del ministro Pitt succeduto nel 1783 al famoso Ministero di coalizione Fox-North.

Io accetto completamente le teorie della Commissione e del ministro, e dico col barone De Luicj che le tasse sono come le scarpe: quando sono vecchie non danno molestie e fanno fare moltissimo cammino. Non dimeno io credo che l'onorevole presidente del Consiglio nel ricordare a noi l'esempio di Pitt, egli non si ricordava che il Pitt nel ristorare le finanze inglesi ci ha dato un grande insegnamento, cioè quello che le finanze si debbono restaurare con avere a base tre principii fondamentali: il primo dei quali è la distribuzione delle imposte fra le diverse classi dei contribuenti in modo equo; in secondo luogo, di fare tutto il possibile, anche adoperando mezzi draconiani, affinché le imposte votate possano fruttare all'erario pubblico; ed in terzo luogo, di avere innanzi agli occhi i provvedimenti del Tesoro.

A me sembra che la Commissione e l'onorevole ministro Sella abbiano dimenticato questi insegnamenti. Essi hanno premuto la mano sopra una classe di contribuenti senza fare tutto quanto era indispensabile onde la contribuzione che si imponeva di un altro decimo potesse giustamente fruttare quanto da essa si doveva attendere.

E di più l'onorevole ministro, che ci presentava una legge *omnibus*, non ha, come tutti gli eminenti uomini di Stato che si sono trovati nella posizione sua, tenuto d'occhio i provvedimenti del Tesoro. Io svolgerò con molta brevità queste mie osservazioni e sono confortato a farle anche dall'autorità e dall'appoggio che vi viene dall'onorevole Pescatore, il quale spero che non isdegherà, volendo esser con sè stesso conseguente, di unire la sua parola alla mia per darle forza maggiore.

La prima negazione, come io diceva, al sistema di Pitt è stata quella di aggravare specialmente la mano sopra una classe di cittadini.

Signori, io qui per sostenere la giustizia del mio assunto non fo un richiamo allo Statuto. Diceva ieri l'onorevole Nobili che le questioni costituzionali hanno perduto d'autorità; noi ne abbiamo fatte troppe e per ogni piccola cosa.

Io fo un appello al buon senso, alla coscienza della giustizia umana, come diceva il buon filosofo Antonio Genovesi, su cui ogni elemento della società si fonda.

La Commissione nel proporre ed il ministro nell'accettare l'aggiunta di questo terzo decimo, avrebbero dovuto giustamente dimostrare che la classe dei contribuenti su cui pesa la imposta della ricchezza mobile era meno aggravata delle altre classi di contribuenti. Altrimenti si potrebbe fare a noi quel rimprovero che ci metteva innanzi agli occhi l'onorevole Pescatore quando diceva: voi per la via delle imposte volete fare quello che non avete coraggio di fare direttamente; voi volete per la via delle imposte diminuire ciò che dovete dare ai renditai dello Stato, anzichè dire ad essi che gli date di meno.

Confesso, o signori, che, per quanto io disdegni questa brutta cosa che si chiama riduzione, e, lasciatemelo dire, che sarebbe più esattamente chiamata marioleria, per quanto io combatterei finchè avrei forze contro un'operazione siffatta, che offende l'onore di un paese, e che non è più possibile nelle presenti condizioni della società, pure tra una riduzione franca e schietta e una riduzione subdola, o signori, io accetterei la prima anzichè la seconda. Il brigante è meno schifoso del borsaiolo.

Ora vengo a mostrare come i contribuenti della ricchezza mobile siano più che gli altri contribuenti sotto il peso dell'imposta.

In Italia noi abbiamo fatto una distinzione tra la rendita che deriva dalla proprietà stabile da quella che deriva dalla proprietà mobile. In Inghilterra, dove gli uomini sono più positivi, meno accademici e meno sofisticati di noi, si è ritenuto che il reddito è il prodotto di una ricchezza applicata od all'agricoltura, cioè all'industria di riproduzione, od alle manifatture, cioè all'industria di modificazioni; ed hanno poi considerato, giusto perchè appunto sono pratici e non vanno nei sofismi, che il possesso della terra è un bene per sè, perchè si possiede una macchina che, senza l'aiuto del lavoro e del capitale, per sè stessa produce; il lavoro ed il capitale applicati sulla terra ne aumentano la produzione, ma non ne creano la forza fisica e la forza chimica, per cui la produzione della terra viene fuori. Allora in Inghilterra abbiamo avuto la distinzione del *land tax* e dell'*income tax*.

Noi abbiamo nella tassa prediale confusi questi due elementi del *land tax* e dell'*income tax*; noi abbiamo fatto una tassa sola, e l'abbiamo detta tassa prediale. È vero poi che, mentre siamo stati corrivi nel nostro errore, mentre sdegnosamente abbiamo rigettato chi ci metteva sulla buona via, cioè l'onorevole Scialoja,

noi siamo caduti in quelle distinzioni, in quei sofismi, per cui siamo arrivati alla proposta che l'industria applicata sulla terra direttamente dal proprietario non è soggetta alla tassa, mentre che, se è applicata da un terzo, se è applicata dal colono, è soggetta alla tassa. Ma di queste cose bizzarre e curiose qui non conviene parlare.

Io mi restringo soltanto a mostrare che la tassa sulla terra, la tassa prediale del 12 e mezzo che si paga da noi, in media si compone di due elementi: dell'elemento della ricchezza mobile, e dell'elemento della terra, di modo che se noi la dividessimo all'inglese non avremmo che il 6 e centesimi 25 che si deve riportare alla terra, ed altrettanto che si deve riportare all'*income tax* o della ricchezza mobile.

Così l'80 è maggiore del 6 25, e quindi quelli che pagano la ricchezza mobile, pagano molto più di quelli che pagano la tassa prediale.

Si osserva da un collega a me vicino, che noi abbiamo alla tassa prediale un'aggiunta di centesimi addizionali; ma io rispondo a lui che dei centesimi addizionali ce n'è un'aggiunta molto forte anche in Inghilterra che importa oltre a 400 milioni, cioè 200 milioni per i poveri, 177 milioni per il clero, e 43 per il mantenimento di opere comunali. E noi, con portare la imposta mobiliare dall'80 al 12, abbiamo incarnato nella tassa principale l'addizionale. Quindi, signori quando voi trovate questa tassa gravata più delle altre tasse comparativamente, io dico che commettete un'ingiustizia grande nell'aumentarla di un altro decimo.

Io poi fo una distinzione che non so come non abbia fatta l'onorevole Sella, tra la tassa che si impone sulla rendita della terra e la tassa che si impone sulla ricchezza mobile, perciocchè l'una tassa pesa sopra una ricchezza la quale, checchè se ne dica, è in linea di progresso a fronte di tutte le altre ricchezze, la ricchezza dei prodotti del suolo.

I prodotti della terra, signori, da mezzo secolo questa parte hanno cominciato ad aumentare, ed in questo ultimo quarto di secolo hanno preso uno sviluppo straordinario a paragone di tutte le altre ricchezze; perciocchè coi prodotti della terra noi possiamo avere maggiore quantità di oggetti utili e necessari di quel che non possiamo averne coi prodotti delle industrie.

E due ragioni hanno contribuito a ciò: 1° la scoperta delle miniere aurifere; 2° l'applicazione delle forze naturali alle macchine adatte alla manifattura. Quindi noi abbiamo ottenuto questo, che mentre tutte le altre manifatture sono diminuite di valore, l'industria agricola è aumentata.

Qui viene appunto una grave questione, una questione economica e sociale, che io non voglio trattare in tutta la sua ampiezza, e che accenno soltanto.

Tutti gli economisti hanno considerato che in un paese povero, in un paese dove il capitale non è su-

ciente, quando si aggrava la tassa, questa tassa non viene ad essere che a danno del lavoro e dell'industria, mentre in un paese ricco, in un paese dove il capitale è sovrabbondante, quando si aggrava la tassa, avviene l'emigrazione del capitale, e si arriva allo stesso punto cioè al danno dell'industria e del lavoro.

La prima di queste verità economiche a noi lo prova l'Olanda la quale, essendo ricca ed avendo molti capitali, volle fare quello che noi facciamo oggidì, cioè volle mettere una grande tassa sul capitale. Ebbene il capitale emigrò dall'Olanda, e l'Olanda cadde dalla sua potenza.

Noi presentemente non essendo ricchi, e non avendo quella potenza che aveva l'Olanda, vogliamo mettere la tassa sul capitale, ed i capitalisti fanno cadere questa tassa a danno del lavoro, per forma che sono precisamente le classi laboriose che pagano, non sono i capitalisti, i quali, mercè i nostri errori, divengono propriamente i tiranni delle classi laboriose, i tiranni dell'industria, epperò l'industria non ha quello sviluppo che dovrebbe avere.

Io non mi metto sulla grande ricerca delle ragioni per cui l'Italia non ha potuto acquistare il predominio che aveva anticamente, mediante le industrie ed il lavoro, nel mondo, quel predominio che l'ha fatta grande nel medio evo, che le ha fatto esercitare il primato nella civiltà moderna; io mi limito a ricordarvi soltanto che della sua decadenza è cagione la mancanza del capitale a paragone delle imprese che dovrebbe fare. E vi noto, ad esempio, un fatto. Quando si è detto che bisognava provvedere all'industria agricola, quando si è creduto provvedere ad essa colla fondazione delle Banche agricole, quando in questa Camera è venuto l'onorevole Cordova con tutta la forza della sua eloquenza, e fece approvare una legge, che portava anche un aggravio allo Stato, per fondare coteste Banche agricole si credeva proprio che nuovamente la Cerere ci venisse dalla Sicilia. Ebbene, signori, il credito agricolo non si è sviluppato; e sapete perchè? Perchè il capitale è troppo caro; perchè non si contenta dei profitti che possono venire dall'industria agricola; perchè vuol tenere i grossi guadagni al netto anche delle tasse che riversa sul lavoro che aiuta.

Per lo che io credo che è gravissimo il danno che si arreca al paese quando per viste finanziarie gli veniamo a togliere ciò che forma la sua vita e la sua forza.

Vengo al secondo punto, ed è che l'onorevole Sella, imitando i grandi uomini i quali hanno fatto tutti i loro sforzi per ottenere l'equilibrio delle finanze, non ha saputo imitarli nel coraggio di affrontare l'impopolarità per arrivare all'esazione intera delle imposte che egli viene a sostenere; è grande finanziario a metà.

Io ho presentato alcune proposte all'onorevole Sella,

ma egli mi rispose: a poco, a poco si farà tutto. Io gli poteva ricordare un suo concetto, a proposito del macinato; egli disse: se tre anni prima voi aveste votato il macinato, non vi sareste trovati al punto doloroso in cui siete; e così oggi a lui io dico che, se voi aveste accettate le mie proposte circa la riscossione, non vi trovereste ridotti al punto in cui vi trovate per venirci a tormentare con nuove tasse e aumenti nuovi.

Non ritornerò sulle proposte che volontariamente ho ritirate, quando non erano accettate dal Ministero, e, come ho adempiuto al mio dovere nel presentarle, ho adempiuto al mio dovere verso la Camera di ritirarle, per non tormentarla con discussioni forse inutili praticamente.

Però una non ho ritirata e l'ho serbata, ed è quella della iscrizione degli esercenti.

Io ricordo all'onorevole Sella che quando la *income tax* fu stabilita in Inghilterra, questa tassa fu creduta quasi inesigibile, si sottopose la dichiarazione al giuramento, che è mezzo importante in quel paese, s'imposero a danno di coloro che facevano sottrazioni fraudolenti, e a danno degli ufficiali che non adempivano il loro dovere, multe e penalità enormi.

Si ricordi l'onorevole Sella che le pene pecuniarie arrivavano fino a 5000 lire, e che in alcuni casi la colpa del contrabbando fu dichiarata un crimine capitale.

Però, se noi abbiamo voluto essere benevolenti e generosi verso coloro che si studiano di frodare le tasse, mi penso che noi non dobbiamo allontanarci da trovar modo per ottenere il registro degli esercenti industrie e professioni da cui la ricchezza mobile deriva. Ed invero l'*income tax* cominciò ad essere esatta regolarmente, mai però oltre della metà veramente dovuta quando fu possibile. Secondo avvertono Mac Culloc e Senior, si deve mettere per base dei ruoli di essa l'allibramento degli esercizi industriali e professionali.

Perciocchè in Inghilterra vi sono due modi di allibramento: l'uno fatto per l'industria ed il commercio, ed il secondo che si fa per ogni spedizione di brevetti di professione, di beneficio, di ufficio, a cui va unita la tassa sul registro. Il quale fatto spiega come gl'Inglese, più pratici di noi, e mai arcadi e sofisti, non hanno trovato alcuna difficoltà all'installazione delle patenti, sebbene scolasticamente si potessero considerare come parte di quella *income tax* che ogni reddito assorbe, e tassa ogni prodotto dell'umana attività, superiore al limite della sussistenza.

Io domando all'onorevole Sella se noi possiamo non tener conto di questo ammaestramento e se possiamo non curare un metodo che ci assicura l'esecuzione delle imposte nel punto che ne esageriamo l'aliquota.

Io domando all'onorevole Sella se è possibile di poter ottenere che si vengano a fare le sue dichiarazioni, quando si impone una tassa così enorme del

13 20 per cento. Egli non ha posto mente che, elevando questa tassa, eleva il desiderio nei particolari di frodare.

Ognuno considera che, quando ad una piccola ricchezza consistente in una cartella del debito pubblico, frutto di molto lavoro e molti penosi risparmi voi togliete il 13 e 20 per cento, voi venite a togliere una gran parte della sua sussistenza.

E qui fo ai miei colleghi, specialmente di sinistra, un ricordo. Federigo Bastiat, l'uomo il più simpatico come economista e come cittadino, quello che ha combattuto per la prosperità e la libertà del lavoro, dopo che gli operai furono vinti a cannonate nelle giornate di giugno, diceva ai suoi colleghi dell'Assemblea francese: nell'interesse delle classi laboriose, guardatevi bene di non imporre il capitale, guardatevi bene di non mettere tasse sul capitale, perchè voi fate la ruina della società moderna basata sul lavoro. E diceva agli operai: combattete non pel socialismo chè questo è la vostra rovina, è il baratro della comune miseria, è l'asilo degli inetti e degli sfaccendati; ma combattete per avere il capitale abbondante e facile, perchè allora sarete ricchi e prosperi ed aumenterete i vostri salari.

Vengo all'errore finanziario. Mi perdoni l'onorevole Sella che io chiami un errore finanziario l'aver accettato la proposta di un decimo sulla ricchezza mobile già portata al 12 per cento.

L'onorevole Sella si ricorda benissimo che, quando in un periodo difficile del Governo inglese fu messo il decimo, tutti gridarono che quella era misura esiziale e ruinosa, perchè si assoggettava la moralità alla pena di pagare una grandissima tassa. Egli sa benissimo che tutti gli statisti di quel nobilissimo paese hanno condannato quest'atto. Ma fra il decimo dell'*income tax* ed il decimo della ricchezza mobile c'è una gran differenza. Col decimo dell'*income tax* s'imponevano tutti i redditi anche quello della terra, mentre, secondo l'articolo che io combatto, non si impone che una parte sola, cioè la ricchezza mobile, esclusa la prediale.

Si ricorda pure l'onorevole Sella che, allorchando nel 1783 fu fatta nel Parlamento inglese la grande discussione relativa alla ristorazione delle finanze, si fece allora questa questione che oggi facciamo noi, cioè se si poteva imporre il capitale e se l'interesse del capitale doveva tenersi alto piuttosto che basso. Egli si ricorderà benissimo che Pitt sosteneva che l'interesse del capitale dovesse tenersi alto per due ragioni: in primo luogo perchè, quando uno Stato non è sicuro di poter fare senza del credito, deve rafforzarlo, non avvilirlo, essendo l'avvilimento del credito un danno che ricade direttamente sullo Stato. In secondo luogo, perchè bisogna sempre aver per meta il riscatto o almeno il progresso della ricchezza pubblica che seco trae il ribasso del saggio dei profitti, onde sia equiparata la sorte del consolidato con quello del movimento dei capitali.

Domando all'onorevole Sella: chi pagherà questo decimo ch'egli impone sulla ricchezza mobile quand'egli contrarrà il proposto imprestito di 60 milioni? Lo pagherà completamente lo Stato. Noi pagheremo per lo meno 720,000 lire agli speculatori; e se nel 1872, come il signor ministro ci fa sperare e come noi a nostra volta pure speriamo, il decimo sulla ricchezza mobile sarà tolto, che cosa avremo fatto? Avremo fatto un regalo a quelli coi quali sarà stato conchiuse l'imprestito. Se poi non togliete questo decimo che imponete alla ricchezza mobile, e sarete obbligati, almeno per 10 anni, di ricorrere al credito per fare la conversione dei nostri debiti redimibili in consolidato, sarete condannati a pagare annualmente da una parte quei decimi che esigete dall'altra, ed intanto rovinerete economicamente il paese; ci renderete permanenti in questa misera condizione di diffidenza, in questa deficienza di capitale per alimentare la nostra industria.

Io non so trovar parole bastanti per persuadere i miei colleghi del danno che ne viene da quest'errore finanziario. Spero che l'onorevole Pescatore, il quale, secondo mi è sembrato rilevare da' suoi discorsi, divide con me questa opinione, sarà più di me eloquente, per dimostrarvi questa verità altronde semplicissima, cioè che voi, mentre credete di migliorare, fate il danno del paese.

PESCATORE. Non dimentichi, onorevole Nisco, di spiegare l'influenza della sopratassa sulle Commissioni locali, che diminuiranno il reddito imponibile nei loro giudizi di accertamento.

NISCO. Io ho accennato già che, oltre l'influenza che avrà sul saggio degli interessi e quindi sul capitale che noi dobbiamo raccogliere per mezzo di prestiti, ci sarà ancora questa dannosa influenza che avrà sulla coscienza dei giurati che deve stabilire l'imposta. Signori, ricordatevi che le leggi che nella coscienza del pubblico sono tenute come ingiuste non vengono eseguite. Ricordatevi che voi avete per determinare questa imposta sui contribuenti un giurati, il quale è formato nella sua maggioranza della rappresentanza comunale, di coloro che e per interesse e per affetto sono uniti ai contribuenti, i quali non si possono separare dai loro desiderii, dalle loro speranze, dai loro interessi, dai loro giudizi. Ora costoro dovranno determinare la base dell'imponibile; essi vi toglieranno nel determinarla ciò che voi avete voluto mettere cor un decimo di più. Ed aggiungo un'altra cosa, ed è che e finora non ha fatto grande impressione sul credito pubblico questa tassa che voi avete messa sulla rendita, il giorno però in cui voi la colpite di una tassa speciale, cioè l'aumentate di un decimo, voi aprite una via che vi mena al sospetto. Non si crederà che voi vogliate fermarvi a questo punto, e sospetteranno ch voi siate per andare innanzi tutti gli anni, ed avverrà ciò che ora avviene riguardo alla proprietà stabile. Non

si possono più far vendite di stabili senza che si sottragga dal valore dei medesimi non solo ciò che si paga per imposta, ma ancora ciò che si presume che si potrebbe poi pagare pei centesimi addizionali che si possono mettere dai comuni e dalle provincie.

Dunque, signori, badate bene che voi, votando questo terzo decimo, farete legge assai dannosa all'industria, più dannosa per la classe operaia e dannosissima pel Tesoro dello Stato.

Laonde io, conchiudendo, prego l'onorevole mio amico Sella di compiere l'opera sua, e di compierla come l'hanno compiuta gli eminenti uomini di Stato che l'hanno preceduto, ed allora egli avrà quella gloria che si ebbe Pitt in Inghilterra.

Una Commissione, presieduta da Grenwill, per esaminare il risultato delle misure di Pitt, che Fox chiamava ruinoso, ingiuste e draconiane, unanimemente dichiarava che quelle misure appunto avevano salvato il paese. Ricordo all'onorevole Sella che tutti gli statisti inglesi, a qualunque partito appartengano, hanno riconosciuto che quelle misure salvarono l'Inghilterra, ed impedirono che essa divenisse provincia del nuovo Cesare delle Gallie.

Dico poi ai miei onorevoli colleghi: non votate questo decimo sulla ricchezza mobile, se non volete fare un favore agli speculatori, ai banchieri, a tutti coloro che fanno speculazioni di rendita; se non volete dar loro un guadagno sicuro, specialmente se questa sovrimposta speciale sia mantenuta per un anno.

Io dico ai miei onorevoli colleghi: se voi volete veramente la prosperità del popolo, che spesso voi nominate, e che io amo quanto voi, sebbene non pronunciate mai questa magica parola, fate che il capitale sia conservato facile, abbondante, che il capitale cerchi il lavoro, e non sia dal lavoro ricercato.

In questo modo, o signori, voi farete veramente il bene delle classi laboriose che hanno diritto all'avvenire, e che certamente debbono costituire la base della moderna società, che dall'industria ha soltanto vita e progressivo svolgimento nel corso della sua indefinita perfettibilità.

(I deputati Villa-Pernice, De Blasiis, Maiorana Calatabiano e Pescatore rinunziano a parlare.)

PRESIDENTE. L'onorevole relatore vuol parlare?

CHIAVES, relatore. L'onorevole deputato Nisco ha combattuto l'articolo terzo del progetto di legge, e, acciocchè non sembrasse che egli combattesse questo progetto quasi non fosse nei suoi desiderii quello essenzialissimo di raggiungere, per quanto si possa, il pareggio del bilancio e il ristauo delle finanze, presentava un nuovo allegato che intitolava *Legge sulla iscrizione degli esercenti*, adottata la quale egli credeva che si potesse somministrare alle finanze un mezzo tale per cui un notevole effetto, allo scopo di restaurare il credito, potrebbe essere ottenuto.

La Commissione comincia col fare una dichiara-

zione. La Commissione vede che non è questo un allegato il quale possa essere respinto, quando si tratta di una legge sulle iscrizioni degli esercenti, la quale deve avere per effetto di rendere più regolare ed assicurare meglio l'esazione della tassa sulla ricchezza mobile, e quando questa proposta si presenta distinta in articoli i quali per verità sono molto bene chiari ed ordinati.

La Commissione sente con qualche rincrescimento di non poter accogliere immediatamente questa proposta, o di non aprire una discussione sulla medesima; crede però non sia questo il momento opportuno anche per le molteplici questioni che quest'allegato verrebbe a suscitare, poichè vede come si tratti della gravissima questione dell'esercizio dell'industria agricola, della distinzione degli esercenti, di questioni di penalità e di termini, a tal che certo sarebbe cosa difficile lo sperare che senza gravi incagli potesse questo allegato venire approvato.

Però la Commissione si limita a raccomandare all'onorevole ministro delle finanze di voler tener conto delle disposizioni che sono contenute in quest'allegato che l'onorevole Nisco propone, acciò, quando si addivenga ad una riforma, che è sperabile non sia per tardare molto, a riguardo dei nostri tributi, e specialmente per quanto ha tratto alla ricchezza mobile, possa qualche cosa di analogo figurare in quelle proposte che verranno a tale riguardo fatte al Parlamento.

Ella è questa la dichiarazione che la Commissione crede di fare riguardo a quest'allegato, sperando che vorrà accontentarsene anche l'onorevole Nisco, il quale non può a meno, a questo punto, di vedere le difficoltà che questo suo allegato incontrerebbe.

L'onorevole Nisco nel combattere l'articolo 3 ha ripetuto molte delle cose le quali si sono dette nella discussione generale. Non è il caso, credo io, di ripetere qui quei lunghi discorsi che a questo proposito si sono fatti; bensì l'onorevole Nisco ha ricordato che noi eravamo alla vigilia di assumere un impegno per un prestito, e che guardassimo bene se era provvido in questa circostanza il venire a tassare in modo così grave la ricchezza mobile.

L'onorevole Nisco fa quest'osservazione a proposito di quest'aumento di decimo sulla ricchezza mobile; io mi permetto innanzitutto di dirgli che di quest'inconveniente certo avrebbe potuto con maggiore fondamento parlare alloraquando si trattava di un aumento sopra i titoli della rendita pubblica, di quella tassa che l'accresceva dall'8 al 12 per cento, perchè in allora veniva portata a questa tassa una modificazione più notevole che non sia quella...

NISCO. Domando la parola.

CHIAVES, relatore... del complessivo aumento del decimo, che si contiene nell'articolo 3.

Del resto non solo la tassa del 12 per cento, ma eziandio questo decimo che verrebbe accresciuto ora-

mai, non bisogna dissimularlo, già l'abbiamo scontato; e quando pure venisse questo aumento del decimo respinto dalla Camera, io non credo e non crede la Commissione che nel valore dei nostri fondi vi sarebbe una notevole alterazione. No, signori, non sarebbe certo grandissimo il divario nel saggio dei fondi pubblici che verrebbe prodotto da un voto della Camera, contrario a quest'articolo 3 del progetto di legge.

Noi dobbiamo ricordare un fatto alla Camera che dimostrerà l'impossibilità in cui la Commissione sarebbe di prescindere o di rimuoversi in qualsiasi modo da questa proposta.

Abbiamo già dette le ragioni per cui abbiamo dovuto ridurci ad ammettere questo decimo sulla ricchezza mobile di fronte alla proposta ministeriale che veniva proponendo il ventesimo su tutte le imposte dirette.

La ragione essenziale si fu di non colpire maggiormente l'imposta fondiaria, partito questo che ci pareva raccomandato da molte e seriissime ragioni, che ci ha consigliato di fare piuttosto lo sforzo di proporre questo aumento del decimo sulla ricchezza mobile.

Noi vi proponevamo questo quando venivano dalla Commissione ad un tempo presentate delle proposte che avrebbero procurato all'erario delle risorse maggiori di quelle le quali vengono in sostanza a risultare dai voti che già emanarono dalla Camera. E noterò fra questi essenzialissimo quello relativo agli *alcohol*, con cui la tassa venne ridotta alla metà di quanto fosse nella primitiva proposta della Commissione, voglio dire da 40 venne ridotta a 20. E certamente la Camera comprende agevolmente che, se la Commissione dovette credersi nella necessità di proporre questo aumento del decimo sulla ricchezza mobile, quando lo proponeva insieme a risorse maggiori per le finanze, tanto più deve insistervi quando queste risorse maggiori sono in qualche parte ora diminuite.

La Commissione poi non sa tanto facilmente rassegnarsi ad accogliere l'ipotesi di coloro i quali vogliono fare astrazione dalla temporaneità di questa tassa. L'onorevole Nisco ci dice: temporanea o non temporanea, questa tassa ve la faranno scontare nelle operazioni di prestito pur tuttavia. Ciò possiamo fino ad un certo punto ammettere; e dirò che ad ogni modo istituendo tra il prodotto un confronto di questa tassa, anche per un anno solo, e la perdita che egli accennava in lire 720 mila, questa perdita sarebbe però sempre per l'erario compensata larghissimamente da sette milioni ed oltre, che sarebbe il provento derivante da questo articolo 3 del progetto.

Ma del resto credo che di questa temporaneità bisogna pur tener conto, e che anche in operazioni di prestito ne sarà tenuto conto, e di questa temporaneità non sappiamo rinunciare a far che ne restino persuasi coloro che vi sono interessati dal punto in

cui la legge espressamente accenna solo ad un anno, e dal punto in cui, prima che venisse ulteriormente imposto questo decimo d'aumento, dovrebbe però di nuovo la Camera deliberare in proposito. Insomma la Camera deve fare su questa temporaneità lo stesso assegnamento che farebbe sopra un proprio voto, nè può rinnegare l'importanza di questa temporaneità senza rinnegare l'importanza del proprio voto, il quale sarà pur necessario che intervenga quando si debba stabilire che duri per un anno successivo l'aumento del decimo di cui si parla.

L'onorevole Nisco faceva un'ultima osservazione e diceva: voi avete dei tassatori che costituiscono una Commissione la quale riesce composta in maggioranza di rappresentanti comunali. Se voi aumentate in tal modo la tassa non date loro un incentivo gravissimo perchè essi lascino sfuggire gran parte della tassa di cui si parla, e sieno molto larghi nello ammettere dichiarazioni anche infedeli?

Dirò a questo proposito all'onorevole Nisco ciò che già aveva detto dapprima.

Questa considerazione potrebbe stare quando si trattasse d'imposta che venisse dall'8 per cento accresciuta al 13 per cento, e questo avverrebbe quanto alla rendita pubblica, riguardo alla quale non avvi Commissione di tassatori che debba occuparsi di appurare dichiarazioni. Ma quando si tratta soltanto di un decimo della tassa, noi non crediamo che sia aumento tale per cui vengano agevolate le frodi al punto che sia interesse maggiore pel contribuente l'esporsi al pagamento di una sopratassa o multa, anziché il fare quella dichiarazione la quale meglio si accosti al vero stato delle cose, ossia della ricchezza imponibile.

Noi non abbiamo ora altra cosa ad aggiungere; ripetiamo, quanto all'allegato dell'onorevole Nisco, le nostre raccomandazioni al ministro pel caso in cui vengano portate modificazioni alla tassa in discorso, e preghiamo la Camera a voler accogliere quest'articolo 3 del progetto di legge.

NISCO. Se permette il signor presidente, parlerei io, così il signor ministro risponde anche a me.

CHIAVES, relatore. Aspetti le dichiarazioni del ministro.

NISCO. È nell'interesse di abbreviare la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Nisco, la Commissione respinge la sua proposta.

NISCO. Ed io la mantengo e la manterrò, quand'anche la respinga pure l'onorevole ministro, perchè credo un debito di coscienza di così fare. Sbaglierò, ma così credo.

L'onorevole relatore mi domanda perchè io non ho fatto questa proposta quando la tassa dell'8 80 per cento è stata portata al 12 sui titoli della rendita. Io rispondo che non l'ho fatto per una semplicissima ragione, ed è cotesta: io credo che i renditai dello Stato debbano pagare quanto tutti gli altri; epperò, se so-

pra tutti gli altri renditari pesavano i centesimi addizionali e sopra questi non pesavano, la Commissione ed il Ministero hanno fatto un atto di giustizia nel fissare l'imposta per tutti i redditi al 12 per cento, incamerando i centesimi addizionali. E spero anzi che questa via degli incameramenti dei centesimi addizionali si allargherà di più, e procederemo innanzi migliorando il nostro sistema tributario.

Vede dunque l'onorevole relatore che io, considerando che si facesse un atto di giustizia quando si è portata la tassa al 12 per cento per tutti i redditi, aveva l'obbligo di non oppormi e di votare favorevolmente.

Al contrario, in questo caso del decimo però, mi sono opposto, perchè esso costituisce una specialità. E prego l'onorevole relatore di osservare che il decimo sulla ricchezza mobile costituisce una specialità a fronte di tutte le altre tasse, e questo carattere di specialità è appunto quello che l'offende e la rende eccezionale ed odiosa.

Ma si dice: voi non dovete punto offendervi di questo decimo, perchè è per un anno soltanto.

Io ricordo all'onorevole relatore che in un paese dove i voti del Parlamento sono tanto rispettati, come in Inghilterra, l'*income tax* si vota sempre per un anno, ed ogni anno si rinnova. Ora, crede l'onorevole relatore che noi possiamo essere tanto rassicurati pel 1872 da pretendere che in quell'anno l'onorevole Sella, sperando che sarà ancora al suo posto, venga a proporci l'abolizione di questa specialità del decimo sulla ricchezza mobile? Non lo penso, onorevole Chiaves, e nel fondo della sua mente certo questo pensiero non brilla.

Di più, dice l'onorevole relatore, il danno che ne viene al Tesoro per questo altro decimo di guerra finanziario, non è tanto spaventevole, non è che un decimo solo. È vero, è un decimo solo; però, appunto perchè è per un solo anno, porta nel calcolo della nuova emissione un danno permanente al Tesoro, non fa danno ai grossi renditai ed agli speculatori, che già con avvedutezza l'hanno scontato, ma deteriora la posizione economica dei pochi renditai, dei pupilli, delle donne maritate e di tutti coloro che per opera di legge hanno la rendita vincolata.

Ma questo decimo sa perchè principalmente ci offende? Perchè diminuisce il nostro credito. È una specialità, e perchè noi non abbiamo il coraggio di dire che durerà molto tempo, e noi intanto lo sconteremo come se la dovesse durare eternamente.

Mi sa dire l'onorevole Chiaves quale è la ragione perchè il nostro 5 per cento è al 13 per cento meno della rendita francese al 3 per cento? È perchè noi non ispiriamo fiducia, è perchè Governo e Parlamento andiamo sempre rimaneggiando le tasse, ora direttamente, ora indirettamente, è perchè non abbiamo il coraggio nè di fare tutto quanto è necessario per ar-

rivare al pareggio, nè di saper fallire e compiere la più brutta delle vergogne.

Ecco perchè, o signori, io sostengo il mio emendamento per la soppressione dell'articolo 3.

Circa poi all'accettazione della mia proposta per la iscrizione degli esercenti, io l'abbandono pienamente al giudizio della Commissione e del Ministero; se la vorranno accettare la svilupperò, e se non vorranno accettarla, osservo che, come è stata mia la responsabilità di presentarla, sarà quella di non accettarla tutta della Commissione e dell'onorevole ministro.

SELLA, ministro per le finanze. Io comincerò dal dire, rispetto all'emendamento proposto dall'onorevole deputato Nisco, che certo è degnissima di studio una proposta di questa fatta: ma io prego la Camera a considerare se crede che si possa così all'improvviso, senza un complesso dei necessari studi statistici, vederne e misurarne anche gli effetti, in quanto che dagli effetti di questa tassa, certo si debbe dedurre se convenga o no di adottarla.

Mi pare che sia questa una delle questioni, me lo perdoni l'onorevole Nisco, le quali vogliono entrare in quello studio più generale che già da parecchie parti della Camera è stato indicato, e specialmente da questa (*La destra*), doversi fare in un prossimo, anzi prossimissimo avvenire, intorno alla divisione della materia imponibile tra lo Stato ed i comuni. Imperocchè vorrassi pure studiare se, quando si delibera una tassa di patente di questo genere in favore dello Stato, sia bene che i comuni abbiano facoltà di mettere la stessa imposta sotto lo stesso titolo e con diverse basi. Naturalmente sta bene che si possa lasciare qualche facoltà di centesimi addizionali a favore dei comuni, sta bene che si possa lasciare ai comuni che dividano in diverse categorie gli esercenti; ma una volta che si impone sopra questi una specie di tassa, mi pare difficile che si possano ancora lasciare tassare dai comuni con diverso sistema. Credo poi ancora che bisogna anche un po' guardarsi dal moltiplicare la stessa tassa, e, per esempio, mettere una tassa di patente per conto del Governo, ed un'altra per conto del comune.

NISCO. Non mi sarò bene spiegato: non è questo.

MINISTRO PER LE FINANZE. Si è spiegato bene, a mio giudizio, ma questa è una questione la quale non si può decidere su due piedi.

Infatti, come si può decidere, quando si voglia entrare in questo sistema delle patenti, come si può decidere che quello che si paga per la patente debba essere lo stesso per qualunque specie di professione, qualunque sia il lucro che se ne ricava.

NISCO. Ho messo come misura d'ordine, non come tassa, secondo accennava l'onorevole Pescatore.

MINISTRO PER LE FINANZE. In sostanza io osservo che la questione delle patenti, se la si volesse ordinare legislativamente, non si potrebbe ordinare se non quando fosse non solo studiata (poichè sono certo che l'onore-

revole Nisco ha studiata la materia), ma quando fosse corredata da tutti gli elementi necessari perchè il Parlamento la potesse apprezzare sotto il punto di vista degli effetti finanziari che potesse produrre.

Io, per parte mia, non rifuggirei, nello studio che si deve fare intorno alla separazione delle materie imponibili che si debbono lasciare ai comuni e quelle che si debbono attribuire allo Stato, di occuparmi anche di questa faccenda; anzi, dico di più, sarebbe impossibile non occuparsene, ma, quanto all'entrare fin d'ora in questa determinata strada, me lo perdoni l'onorevole Nisco, mi parrebbe opera non opportuna. È difficile intraprendere così tardi uno studio speciale che non è scevro di difficoltà, quando si voglia andare a fondo, come l'onorevole Nisco propone.

Vengo ora alla obbiezione che l'onorevole Nisco fa alla proposizione del Ministero del decimo d'aumento sulla ricchezza mobile, sebbene il relatore della Commissione vi abbia già ampiamente risposto, per cui forse, senza volerlo, io non farò altro che ripetere le stesse considerazioni, dacchè questa è puramente una questione di apprezzamento.

L'onorevole Nisco teme che questo decimo offenda il credito italiano, perchè prende il carattere di imposta speciale, ed egli cita l'esempio del Parlamento inglese il quale ogni anno stabilisce l'aliquota dell'*income tax*, ma non con questo sistema di decimi.

Grandissima differenza a me parrebbe che poi non ci fosse, perchè ne viene per conseguenza di legge che il Parlamento italiano ordina che l'aliquota del 1871 sia del 13 20 per cento, e per gli anni successivi sia del 12 per cento fino a che non sia altrimenti disposto. Laonde non so capire la sua opposizione.

Ma, se l'onorevole Nisco poi mi discorre dell'utilità che vi sarebbe quando la tassa di ricchezza mobile fosse tenuta in limiti molto meno elevati di questo del 13 e 20, io non gli posso dire altro se non che egli parla ad un convertito.

Io vedo bene tutti i vantaggi che vi sarebbero nel fare diversamente, ma il punto per me è il seguente. Quando un paese si trova in condizioni di credito come si trova l'Italia, la prima cosa da farsi, almeno per me, sotto il punto di vista del credito stesso da cui derivano tutte quelle conseguenze che bene additava l'onorevole Nisco, è di giungere ad assicurare il credito. Ora ciò si ottiene mediante un tal complesso di deliberazioni che valgano a porre le finanze in ordine, od almeno in quello stato per cui non siavi più inquietudine riguardo all'avvenire.

Ciò posto, l'apprezzamento da farsi è il seguente:

L'elevazione della tassa dal 12 al 13 20 cresce sì o no il prodotto della tassa? La tassa frutterà più coll'aliquota del 12, o frutterà più coll'aliquota del 13 20? Tale mi parrebbe dover essere la questione, giacchè egli è fuor di dubbio che, se dall'elevazione dell'aliquota il provento della tassa fosse sensibilmente più

grande, la maggiore tranquillità che ne verrebbe intorno alle sorti del credito italiano, compenserebbe gli altri inconvenienti che si potrebbero lamentare.

L'onorevole Nisco combatte quest'aumento di tassa primo, perchè, secondo lui, come fatto normale, avremo che l'accertamento dei redditi imponibili ci darà frutti minori di quelli che si otterrebbero coll'aliquota del 12 per cento; in secondo luogo perchè, trattandosi di far operazioni di credito, poniamo per 60 milioni, si dovrebbe incorrere in una maggiore spesa che egli valuta mi pare, a 720,000 lire, pel fatto dell'elevazione dell'aliquota durante il 1871.

Ora, signori, qui sta l'apprezzamento.

L'imposta di ricchezza mobile si divide in due parti: l'una si riscuote per ruoli fatti sulle dichiarazioni riconosciute dalla Commissione, l'altra si riscuote per ritenuta. Converrà l'onorevole Nisco che, per quella parte che si riscuote per ritenuta, non è a temere che il decimo di aumento sull'imposta venga meno.

Badi l'onorevole Nisco che il decimo di aumento sull'imposta per ritenuta dà all'erario un prodotto di circa 7 milioni. Egli converrà meco che non vi ha provento più sicuro di quello che è dato dal denaro che non esce dalle casse dello Stato.

NISCO. È per questo che l'ho ammesso.

MINISTRO PER LE FINANZE. Accertiamo intanto questo fatto, che circa 7 milioni sono sicuri, e restano nelle casse dello Stato senza costo di percezione, senza imbarazzo alcuno.

Ora veniamo all'altra parte dell'imposta che si riscuote sopra i ruoli, e quindi in base alle dichiarazioni ed agli accertamenti delle Commissioni; imposta la quale, ammettendo che vi siano degli aumenti coll'aliquota del 12 per cento, può andare da 60 a 67 milioni. Resterebbe dunque a vedersi se qui avremo un guadagno od una perdita.

Ora io convengo coll'onorevole Nisco che, se fosse in condizione di abbassare notevolmente l'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile, si dichiarerebbe e accerterebbe una quantità maggiore di redditi imponibili. Non dico già che per ciò il provento della tassa sarebbe più grande, perchè io credo che, per ottenere questo effetto dalla riduzione dell'aliquota, bisognerebbe fare una riduzione di essa molto maggiore. Io credo che si avrebbe una riduzione d'imposta più grande dell'aumento del prodotto che si conseguirebbe dalle aumentate dichiarazioni. Ma, signori, quando l'aliquota dell'imposta è già così elevata, come è stata deliberata nei giorni scorsi, cioè del 12 per cento davvero io non credo che ci sia grandissima differenza per la minore esattezza delle dichiarazioni, per l'opera meno volenterosa delle Commissioni, quando questa aliquota sia piuttosto al 13 20 per cento che non al 12.

Io non credo che questa aggiunta del decimo abbia un'influenza decisiva sopra l'andamento degli accertamenti.

menti; questo almeno è il giudizio che io me ne fo. Io credo quindi, anche stando alla parte dell'imposta sulla ricchezza mobile che si riscuote sopra i ruoli, e per conseguenza in base alle dichiarazioni ed agli accertamenti delle Commissioni, io credo che sarà pur sempre vero, anche in questo caso, che l'aumento d'aliquota, se può dar luogo a qualche grave diminuzione di reddito, tuttavia darà sempre, quando quest'aumento stia nei limiti discreti in cui è oggi, un maggior prodotto all'erario.

Ma poi, in tutti i casi, se oltre a questa parte della imposta che si riscuote in base ai ruoli, cioè in dipendenza delle dichiarazioni e degli accertamenti, si tiene conto della parte d'imposta che si riscuote per ritenuta, e che non può non dare un maggiore provento di circa sette milioni, è per me indubitato che noi avremo dall'imposta sopra la ricchezza mobile, per questo aumento del decimo, un notevole, anzi un notevolissimo aumento di provento per il pubblico erario.

Perciò, o signori, il Ministero non può in modo alcuno rinunciare a questo decimo d'aumento.

Osserva ancora l'onorevole Nisco che per l'anno venturo si avrebbe poi una perdita nell'emissione di consolidato a cagione delle lire 700,000, come egli diceva, che si avrebbero di maggiore spesa.

Or bene, io osservo all'onorevole Nisco, anzitutto, che, poichè si parla di consolidato, in tutti i casi questa perdita sarebbe a larga usura compensata dall'aumento che si avrebbe per la ritenuta fatta sul consolidato; quindi è che davvero perdita non c'è.

Ma io poi vorrei osservare che, se noi riusciamo a portare le condizioni del nostro erario in tale stato che si accresca notevolmente la fiducia, il miglioramento che si opererà nelle condizioni del credito pubblico sarà assai più importante che non il danno di settecentomila lire che teme l'onorevole Nisco per la stessa operazione di credito che si debba compiere.

Per me, o signori, è fuori di dubbio che, quando si vede il credito pubblico accompagnare i lavori della Camera con quel manifesto favore che fece infino ad ora (dacchè, malgrado che si sia proposto di accrescere l'imposta sulla ricchezza mobile, prima per opera del Ministero da 8 80 a 12 60, e poi per opera della Commissione, a cui il Ministero fece adesione, a 13 20, ciò non ostante i fondi pubblici non solo non hanno diminuito, ma anzi sono andati crescendo), davvero io ho ragione di credere che vi ha qualche cosa di cui i creditori e coloro che intendono impiegare i loro capitali in valori italiani s'inquietano più che non di un po' più o di un po' meno di ritenuta, s'inquietano cioè essenzialmente delle condizioni del credito nostro. (*Segni di assenso*)

Quindi è che nelle condizioni in cui siamo, io credo che sia di assoluta necessità lo ammettere l'aumento che il Ministero propone sulla ricchezza mobile. Che se, o signori, non si ammettesse quest'aumento, quali

ne sarebbero le conseguenze? Le conseguenze sarebbero una notevole diminuzione nei proventi dell'erario e in modo da allontanare il raggiungimento di quel pareggio pur modesto che si è proposto il Ministero; e lo dico modesto nel senso che è inteso in tale latitudine di termini che davvero le domande per parte nostra possono dirsi discrete. L'allontanamento del pareggio sarebbe in questo caso tale da far nascere una sfiducia e dare incentivo a credere che il Parlamento non ebbe coraggio di fare quanto era necessario che si facesse. (*Interruzione del deputato Nisco*)

Creda, onorevole Nisco, io tengo per fermo che la deliberazione che egli propone alla Camera avrebbe per effetto una diminuzione, anzichè un aumento della fiducia che si ha per noi.

Del resto, o signori, il Ministero che proposta aveva fatta? Aveva fatta la proposta che si crescessero di un mezzo decimo le imposte sui terreni e sui fabbricati, come ancora sopra la ricchezza mobile.

Io devo riconoscere che su questa parte dell'esposizione finanziaria si manifestò da più parti, non solo di questa Camera, ma, devo dir tutto, anche da più parti del paese, il desiderio che l'imposta fondiaria non fosse altrimenti aggravata; imperocchè si vedeva che per altre parti ulteriori aggravii sarebbero venuti alla fondiaria, come, ad esempio, per il fatto stesso che ai comuni ed alle provincie si toglievano i centesimi addizionali.

Evidentemente, quando voi togliete l'applicazione di queste risorse ai comuni ed alle provincie, è naturale che le spese le quali incombono e debbono incombere ai comuni ed alle provincie, vengano a cadere, salvo l'effetto di qualche tassa speciale, in proporzione alquanto maggiore sopra la fondiaria e sopra i fabbricati.

Ora, o signori, la Commissione, interprete di questo voto abbastanza generale che si è manifestato nella Camera, e si è manifestato, come è noto, in qualche parte del paese, ha proposto che non si facesse aumento d'imposta sui fabbricati e sui terreni, e che invece si portasse da mezzo decimo ad un decimo intero l'imposta sulla ricchezza mobile.

Io, per verità, devo ripetere ora quello che già diceva l'altro giorno, cioè che, quando il Parlamento voglia adottare il complesso di questi provvedimenti, non si può disconoscere che chi ne otterrà maggior beneficio, bisogna pur dirlo, saranno realmente i possessori di rendita pubblica e di altri redditi di ricchezza mobile.

Imperocchè, per il miglioramento delle condizioni del credito pubblico, cresce il valore capitale della rendita e si migliorano anche tutti quei buoni effetti che si ottengono quando il capitale è in condizioni migliori, e che troppo giustamente enumerava l'onorevole Nisco perchè io non li abbia nuovamente a ripetere alla Camera.

E se voi non ammettete quest' aumento sulla ricchezza mobile, io torno al mio ragionamento dell'altro giorno: questa lacuna che voi lasciate nel bilancio non istà in aria; a questo difetto che vi sarà nel Tesoro si provvederà, se volete, con una nuova operazione di credito; ma sopra chi cascherà? Siamo sempre da capo.

Per conseguenza, signori, se voi avete creduto che nelle proposizioni del Ministero si dovesse fare questo cambiamento, cioè di togliere quel mezzo decimo di aumento che vi si proponeva sui terreni e sui fabbricati, e se non volete che nuovamente sotto altra forma questa proposta vi si presenti, adottate la proposta della Commissione, elevate cioè da un mezzo decimo ad un decimo intero l'aumento d'imposta sopra i redditi della ricchezza mobile.

Quindi è che io non posso non insistere sopra questo aumento, come uno degli anelli principali del progetto del pareggio; imperocchè, quando di questa catena, che voi voleste fin qui ammettere, voi smagliaste uno degli anelli principali, io non posso non dichiarare che la catena è spezzata.

NISCO. Gli anelli li volete proprio come li preparate voi. (*Movimenti al centro*)

MINISTRO PER LE FINANZE. Ma, signori, ciascuno ha le sue opinioni. Se io avessi la coscienza che ne venissero quegli effetti che dice l'onorevole Nisco, certamente non direi le parole che attualmente pronuncio alla Camera; ma siccome io ho il convincimento contrario, siccome vedo gli effetti contrari, siccome vedo gli effetti sul credito pubblico, dappoichè è già scontato l'effetto di questo 13 20, siccome vedo che il credito pubblico non si inquieta per niente, e non teme specialità di tasse, nè minacce ulteriori del genere di quelle che indicava l'onorevole Nisco (e l'onorevole Pescatore l'ha riconosciuto, se non vado errato, nel suo arguto discorso che l'effetto era già scontato); dunque, siccome io non vedo questi pericoli che se ne temono, così non posso essere indotto a cambiare d'avviso.

Io non crelo poi, per ciò che riguarda l'accertamento dei redditi, in quella parte che si fonda sulle dichiarazioni, che coll'aliquota al 13 20 si abbiano effetti molto diversi da quelli che si hanno coll'aliquota al 12.

Per conseguenza io non posso non persistere nel pregare la Camera ad adottare la proposta di aumento a quest'imposta, ed accompagnare questa preghiera colla dichiarazione che testè faceva, cioè essere questa una delle parti capitali, capitalissime dei provvedimenti finanziari.

PRESIDENTE. Onorevole Maiorana Calatabiano, ha facoltà di parlare.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Lascino almeno che si esprima un concetto in senso inverso.

MAIORANA CALATABIANO. Dirò brevemente qualche parola in risposta all'onorevole ministro.

Come la Camera avrà notato, benchè io fossi iscritto, aveva rinunciato alla parola. Le osservazioni dell'onorevole Nisco mi facevano sperare che l'articolo della Commissione sarebbe stato combattuto e respinto da una parte della Camera che sino a si è mostrata molto arrendevole nell'accettare le altre proposte; e per economia di tempo e per rispetto alla Camera io, ritenendo inutili le mie osservazioni, aveva rinunciato alla parola.

La risposta però dell'onorevole ministro e quella della Commissione mi persuadono che probabilmente le mie osservazioni non sarebbero inutili; se non che riuscirebbero inutili nel fatto quante volte gli amici dell'onorevole Nisco e quegli che gli stanno attorno, mancheranno dell'appoggio sul quale io aveva fatto assegnamento quando rinunciai alla parola.

Ora dirò che le risposte dell'onorevole relatore della Commissione e del ministro, non solo non mi hanno persuaso della ragionevolezza della nuova straordinaria imposta che si vuol mettere sulla ricchezza mobile, ma mi convinsero che realmente a costoro mancano le buone ragioni.

È egli vero infatti che crescerà qualche cosa nel bilancio attivo dello Stato mediante il chiesto decimo? Io ne dubito. Io credo che aritmeticamente, ritenendo immutabili gli elementi sui quali si fa la tassazione, ci sarebbe un vantaggio; ma siccome noi non dobbiamo decidere la questione con la sola aritmetica, ma invece dobbiamo deciderla coll'economia e colla finanza, io credo che, se il conto si fa con esattezza, se si abbandonano le apparenze, se si rinuncia alle illusioni, probabilmente dal decimo sovrapposto all'enorme aliquota del 12 per cento non si ricaverà nulla. E ciò non sarebbe un grandissimo danno, perchè potrebbe essere una legge d'imposta inutile. Ma voi sapete, o signori, che le leggi d'imposta non sono mai inutili; quando non accrescono le risorse della finanza, hanno già disturbato i contribuenti, aggravate le ingiustizie, pregiudicata la funzione della produzione.

Infatti, se aumentate del decimo l'imposta mobiliare, avrete maggiormente sperequata la condizione dei contribuenti, avrete aggiunta una nuova artificiale ineguaglianza nella distribuzione di tutta l'imposta, avrete consacrato un'altra ingiustizia. Vi sarà in effetto chi si riderà dell'aggravata imposta, continuando a pagare come prima; vi sarà chi per nuovi accorgimenti pagherà meno o niente affatto; ci sarà chi la pagherà in tutta la sua intensità, e chi ne sarà oltremodo aggravato di più.

Come prova poi la Commissione, come prova l'onorevole ministro che il nuovo decimo sarà davvero profittevole per la finanza? Essi dicono che si ricaveranno da sei a sette milioni sull'aumento applicato in via di

ritenuta. Ma è forse chiuso il Gran Libro? Daremo noi un verdetto affermativo, incondizionale, alla pretesa teorica che, quando si annuncia un concetto di nuova imposta sulla rendita pubblica, tutti i mercati e tutte le Borse ne scontano esattamente e matematicamente gli effetti anco prima che quel concetto sia tradotto in legge? Ma la proposta legge accenna ad un fatto che deve compiersi dal gennaio del 1871; all'attuazione di quel concetto si oppongono molti ostacoli; e l'esperienza di tutti gli altri paesi, ma principalmente del nostro, ci dimostra quale immensa distanza vi sia fra l'intendimento di un ministro ed una legge approvata e venuta in esecuzione.

Dunque io dico: crederemo noi con tanta bonarietà che in mercato si sconti la perdita del capitale alla sola apparizione della proposta di tassare la rendita in più forte misura? E si sconti interamente pur quando si vedono i molti ostacoli che ne rendono incerta l'adozione della proposta?

Se il Ministero e la Commissione avessero proposta la decretazione della chiusura del Gran Libro, e non la decretazione solamente, ma una serie di provvedimenti, che col vero pareggio avessero dimostrata la possibilità anzi la sicurezza di chiudersi il Gran Libro, ci sarebbe qualche cosa da sperare, nel senso di non vedere pel proposto aumento di tassa diminuito il valor capitale, o almeno di non vederne impedita l'elevazione, ciò che è sempre la stessa cosa. Ma non solo Ministero e Commissione non l'hanno fatto ciò, ma invece hanno avuto la franchezza di dire che il Gran Libro si terrà aperto per molti anni, ed in questo medesimo momento, secondo la proposta dell'onorevole ministro, si dovranno richiedere dal credito pubblico altri 80 milioni, e, secondo la proposta della Commissione, si dovrebbero chiedere 60 milioni, tacendo se non se ne dovranno chiedere di più o per maggiore sbilancio o per altri servizi, come le ferrovie.

Ebbene, 60 od 80 milioni e, chi sa anche se di più in quest'anno, poi centinaia di milioni negli anni seguenti pel pagamento degli arretrati, poichè il debito arretrato non verrà pagato come si doveva, e si estinguerà gradualmente con nuovo consolidato, tutto questo soltanto e per la sola parte di quest'anno non apporgerà un danno per le finanze che, almeno in capitale, dovrà superare di molto i sette o sei milioni che si attendono dal decimo proposto? Io lo domando a voi; e nessuno potrà rispondermi di no.

Per attenuare l'effetto dannoso al credito dello Stato, l'onorevole ministro afferma che il decimo sarebbe circoscritto al 1871.

Ma è poi vero che siamo invitati a votare una legge che deve avere la forza solo per un anno?

In questo momento si dovrebbe conoscere approssimativamente l'efficacia dell'insieme dei provvedimenti finanziari, e si dovrebbe poter affermare che, se il de-

cimo si domanda per un anno, sarà il sacrificio davvero circoscritto a sì breve tempo.

D'altra parte, se dal decimo avremo solo sette milioni per una sol volta, è indubitato che le perdite e il disturbo che esso produce supereranno d'assai l'utile di tale somma. Se i sette milioni si vorranno durevolmente, allora io avrei preferito la sincerità al sotterfugio; si dica dunque al credito che si domanda l'aggravio in modo definitivo, cioè fino a che le nostre condizioni non saranno notevolmente migliorate.

E mi pare che l'onorevole ministro abbia dichiarato che il decimo va richiesto in modo indefinito, allorchè egli ha risposto al deputato Nisco non esistere seria differenza tra la sua proposta per un anno e ciò che avviene nel Parlamento britannico, poichè nell'anno venturo egli potrà chiedere e noi potremo essere costretti ad accordare l'applicazione di questo decimo per il 1872 e così di seguito, come di anno in anno in Inghilterra si richiedono o sospendono gli aumenti. Dunque siamo noi, dicesi, sulla buona via, noi concediamo la libertà di continuare col medesimo sistema o modificarlo.

Io domando poi all'onorevole ministro se coi suoi lumi scientifici e pratici dei quali nessuno dubita (ed io meno degli altri), io domando a lui se può credere davvero che 13 e $\frac{1}{5}$ per cento sia proprio la stessa cosa che 12; o, se vuolsi, se renda quasi insensibile la differenza. Si dice: se è positivo che 12 non isconcerta l'economia della tassa mobiliare, non la sconcerterà 13 e 20. Ma tale asserzione non sarebbe meno un grave errore aritmetico di quanto è un errore economico e finanziario. L'aritmetica inesorabilmente ci prova che 13 $\frac{1}{5}$ sono più di 12, e sono un di più di secreto.

Dunque non sono soltanto ragioni di politica o di economia, sono ragioni di aritmetica quelle che io invoco contro il signor ministro, e però le mie ragioni devono riescire efficaci. Anzi dirò che, se fosse nel vero l'onorevole ministro, ci potrebbe nel venturo anno, quando già sarà in vigore il 13 $\frac{1}{5}$, proporre di elevare a 14 o 15 la tassa, poichè anche allora la differenza sarebbe insignificante.

Quando dai banchi del Ministero vengono fuori ragionamenti di questa fatta, voglio sperare che la Camera mi perdonerà se io non mi arrendo alla loro poca esattezza.

Ma vi ha di più: indipendentemente dalla scienza e dalla pratica, non è egli vero che in nessun paese del mondo si è pensato mai di elevare imposte così gravi come quelle che si propongono e si vogliono attuare per l'Italia, molto più quando tutte vanno considerate nel loro disarmonico insieme?

Io ho visto che lo stesso onorevole Sella, quando l'onorevole Castellani fece la proposta di elevare l'imposta mobiliare all'alta aliquota della fondiaria, egli l'onorevole Sella seppe trovare nella sua pratica e

nella sua scienza parole energiche per oppugnare co-siffatta proposta; ed io mi affretto a dire che non mi sono sottoscritto mai a quel sistema di eguale tassazione; perchè conosco che, se l'imposta fondiaria si può elevare troppo, non quanto è al presente e molto meno in più forte misura, ciò non può avvenire per la ricchezza mobile, della quale quanto più si accresce l'aliquota dell'imposta che la colpisce, tanto più se ne diminuisce il reddito totale.

Ed a questo proposito io non ripeto le buone osservazioni che l'onorevole Sella, allora semplice deputato, seppe trovare contro il concetto Castellani, sebbene allora in senso opposto a quanto avviene ora, avesse esagerato le critiche e avesse combattuto pure la parte che si sarebbe dovuta adottare. Io mi oppongo al chiesto decimo, come altra volta mi ero energicamente opposto al terzo decimo sulla fondiaria.

Mi rammento poi di un'altra osservazione che faceva l'onorevole Sella al mio indirizzo, benchè non mi avesse fatto l'onore di nominarmi, quando si trattava del terzo decimo sull'imposta fondiaria.

Ricorderà l'onorevole Sella, e ricorderà tutta la Camera che io ed il mio amico Rizzari ci eravamo fatti autori di un insieme di provvedimenti straordinari per ottenere il pareggio nel 1867, che ripetemmo nel 1868, i quali con molte altre proposte di altri colleghi, forse molto più serie delle mie, fecero naufragio. Ebbene, quando si trattò della legge sul macinato che io, in nome delle minoranza della Commissione, ebbi a combattere, non solo nel sistema delle denunzie, ma anche in quello dei contatori; quando si votò la legge, ed il ministro Digny accettava alcune delle mie proposte precedentemente respinte, si presentò pure quella di quest'aumento del decimo!

L'onorevole Sella disse: ma vedete che voi in altre condizioni avete proposto questo decimo, ora non avete ragione di stigmatizzare il decimo. Chè non diceste contro il macinato? Ora parrebbe che indirettamente parliate in favore di un'imposta già denunciata così nociva, ora che non volete arrendervi all'imposta d'un nuovo decimo.

Ma ritenga l'onorevole Sella, ritenga la Camera che, se a provvedimenti straordinari si può ricorrere una sola volta, egli è quando per essi si fa finita con la vita di espedienti, e quando l'aliquota che si accresce temporaneamente non è aggravata indirettamente da altre imposte.

Ma quando è in atto già un sistema di tassazione il quale ha fatto mal governo, non già del solo principio di tassazione della rendita, ma anche del principio di tassazione del capitale; quando si danneggia il movimento della proprietà che si dovrebbe facilitare, quando tutto questo è avvenuto, non so come debbasi regolare la bilancia aggiungendosi anche un peso in apparenza insignificante, ma che, congiunto al resto, non può che essere esiziale.

MINGHETTI. Domando la parola.

MAIORANA CALATABIANO. Queste sono osservazioni che vengono propriamente dal fatto. Io credo che l'ipotesi posta dal Ministero e dalla Commissione che dal decimo qualche cosa si otterrà, sia decisamente falsa. Io ammetto che si avrà nel bilancio di entrata del prossimo anno, e nel conto che si presenterà da qui ad anni molti, qualche cosa apparentemente percepita col titolo di decimo sull'imposta fondiaria; ma io però nego che questa qualche cosa che si troverà sotto il titolo di decimo, venga ad essere un nuovo e maggiore valore che verrà nelle casse dello Stato. Invece, o sotto la forma di un nuovo e maggiore debito di cui lo Stato si carichi, o sotto la forma di una perdita di altri redditi, io temo che venga distrutta in modo assoluto l'intera entrata; molto più che voi, signori, dovete ritenere ciò che non potete non aver presente, cioè che il 12 per cento dell'imposta non esiste attualmente in tutti i luoghi, ma solo in quelli dove i comuni e le provincie si valsero di una parte o di tutta la facoltà d'imporre i centesimi addizionali. Di maniera che con la legge nuova non s'impone soltanto il decimo, ma per una buona parte d'Italia presso al 50 per cento dell'imposta mobiliare attuale. Con la nuova legge si distrugge quella solidarietà che rendeva meno ineguale e meno improduttiva l'imposta di ricchezza mobile.

E voi, o signori, non potrete non ritenere che col sistema presente si diminuiranno le altre imposte, soprattutto quelle sugli affari.

Chiudo le mie brevi osservazioni mettendo innanzi una semplice idea. Poichè trovo in tutti i luoghi vircolato il movimento industriale; poichè trovo in tutti i modi inceppate le funzioni economiche; poichè vedo che il sistema finanziario in cui si persevera, pur gradualmente peggiorandolo, non si può legittimare in nome d'alcuna buona ragione; poichè vedo che in Italia da questo momento in poi non sarà possibile ai contribuenti in fatto d'imposte che una sola scienza, la scienza della frode, imperocchè da questo momento in poi tutti i contribuenti saranno nella necessità d'escogitare nuovi modi, per quali si potranno diminuire gli effetti della sperequazione che verrà a verificarsi sempre più fra loro; poichè questa parte di scienza sola che rimarrà nella dottrina italiana dei contribuenti, pregherei la Commissione e la Camera a respingere quest'altra parte del sistema, la quale è forse la più irragionevole di tutte, senza punto temere le conseguenze nocive per la finanza, alle quali si accennava. Abbia solo in mente la Camera la necessità di far punto sopra un principio che nell'ordine economico nell'ordine morale, e dirò anche nell'ordine politico credo sommamente dannoso, esiziale. (*Bene!*)

MINGHETTI. (*Della Commissione*) Dirò brevi parole in nome della Commissione riguardo agli appunti testrecati innanzi dall'onorevole Maiorana Calatabiano.

Egli ha cominciato dal dire che l'aumento dei d

cimo proposto dal Ministero e dalla Commissione non renderà nulla. Se non che poco appresso egli stesso doveva riconoscere che tutta la parte la quale è riscossa per ritenuta, che l'imposta sul debito pubblico non può essere sottratta, e che così i sette milioni di cui l'onorevole ministro parlava, non possono in alcuna guisa mancare.

Davanti a questo fatto troppo evidente per se medesimo, l'onorevole preopinante si trovava alquanto imbrogliato; pure escogitava due risposte: l'una, che sotto altra forma sarebbero sfuggiti i redditi di ricchezza mobile nelle denunzie, in guisa da diminuire d'altretanto e di più le riscossioni dell'erario; l'altra, che il guadagno si sarebbe riperduto nel prestito che sarà necessario di fare.

Rispetto alla prima parte farò notare che la imposta dal Governo e dai comuni, qual era, saliva a 12 56, e per conseguenza era già tanto grave che non crediamo che lo aggiungervi questa piccola frazione possa essere per se solo causa di questo totale cambiamento.

L'onorevole Maiorana ha detto che d'ora innanzi la scienza della frode sarà la sola che fiorirà. Pur troppo questa scienza è molto antica; ma non sarebbe certamente per questa minima parte che si sarebbe trovata.

Quanto poi alla questione dei prestiti, nei quali egli ha detto che si perderebbe la parte del guadagno che il Governo fa sulla ritenuta, e in generale sulla ricchezza mobile, qui torna in campo l'argomento che l'onorevole ministro ha accennato, e che per me è decisivo. Il saggio al quale si può ottenere un prestito dipende da più ragioni: dall'interesse e dalla sicurezza che il Governo può somministrare. Perchè il 3 per cento francese è al 70? Perchè il 3 per cento inglese è alla pari? Eppure è un 3 per cento! Se il 4 34 italiano fosse altrettanto sicuro e garantito nella mente dei prestatori quanto lo è il 3 per cento francese e il 3 per cento inglese, la somma che si ritirebbe in un prestito dovrebbe essere maggiore della pari. Adunque l'importanza massima nel contrarre un prestito sta nella sicurezza che il Governo può porgere, che non verrà mai meno a' suoi impegni. E noi crediamo che, portando a termine questi provvedimenti, si rassicuri, come già lo dimostra l'effetto, il credito di tal guisa da compensare di gran lunga gli inconvenienti che possono derivare dalla esorbitanza della tassa attuale di ricchezza mobile. Questa è la vera base del ragionamento.

Io comprendo che coloro i quali, come l'onorevole Maiorana mi sembra abbia detto, non credono alla efficacia dei provvedimenti del ministro, e negano che si otterrà questo risultato, di eliminare una volta dall'Italia la continua minaccia di un disastro finanziario, costoro trovino che ogni aggiunta di tasse sia un male. Ma coloro che sono persuasi che importa soprattutto e che si può sperare da questi provvedimenti di to-

gliere una volta per sempre il pericolo di un disastro finanziario, di far passare al secondo piano la questione finanziaria, che oggi è minacciosa ed urgente, costoro non debbono esitare a fare un sacrificio, il quale ha anche il vantaggio di essere temporaneo. E sarà temporaneo se realmente gli effetti che l'onorevole ministro di finanze si ripromette potranno ottenersi.

È in questo punto che sta la base di tutta la nostra argomentazione, la giustificazione di molte cose le quali normalmente, a tempi calmi, quando la finanza italiana sarà pareggiata, dovranno modificarsi in senso migliore. Oggi, quello che preme è di ottenere lo scopo, e per ottenere questo scopo, la Commissione raccomanda di nuovo alla Camera di non esitare davanti alla votazione dell'articolo 4.

RATTAZZI. Desidero che si parli chiaramente. Vuole il Ministero, vuole la Commissione imporre quest'aumento del decimo in modo definitivo? Od almeno fino a che le condizioni finanziarie permettano che si possa far meno di questa sovrimposta? O vuoi invece che l'aumento del decimo sia ristretto al 1871, e non debba più oltre protrarsi? Le due questioni sono essenzialmente fra loro distinte.

A me pare che l'onorevole ministro delle finanze e l'onorevole Minghetti abbiano sempre parlato come se si trattasse d'imporre una sopratassa nel senso che la medesima debba stabilmente ordinarsi senza limitazione alcuna, o pel 1871, o per gli anni successivi.

Se così fosse, se così potesse supporre, io comprenderei fino ad un certo punto la proposta che ci viene fatta, e forse forse non sarei interamente alieno dal consentirvi, perchè gli inconvenienti che possono sorgere dall'aumento della tassa sino al 13 per cento, e che si verificarono soprattutto nel primo anno della sua riscossione, potrebbero in qualche modo venire compensati coi vantaggi che forse si otterrebbero negli anni successivi. Comprenderei, dico, la proposta, perchè in tal caso si potrebbe addurre quel grandissimo argomento a cui ricorre ognora l'onorevole ministro delle finanze, e di cui si valeva pur anche l'onorevole Minghetti, quello cioè che qualunque sia il danno che può soffrire la rendita pubblica per effetto dell'aumento della tassa che la colpisce, questo danno sia largamente compensato dalla fiducia che il pagamento di essa rendita non abbia più nulla a temere, perchè in conseguenza dello stesso aumento venga senz'altro a raggiungersi il pareggio. Ma se la sopratassa invece di ordinarsi in questo modo stabile e definitivo, si restringe ad un solo anno, voglio dire al 1871, forse che questo argomento può farsi valere? In altri termini, credete voi che il pareggio si ottenga solo perchè si riscuoterà nel 1871 quest'aumento del decimo? Sarebbe poco meno che assurdo il supporlo. E per verità, ridotta la domanda del Ministero e della Commissione al decimo per un anno soltanto, a che si restringerebbe la somma che si tratto-

rebbe di far entrare nelle casse dello Stato? Evidentemente si restringerebbe forse al più al più a 15 milioni.

Voci. Nemmeno.

RATTAZZI. Voglio essere largo, ammetto 15 milioni, sebbene io sia convinto che non andrà nemmeno a dodici:

Ora, le condizioni delle nostre finanze sono ridotte al punto che possa dipendere il pareggio dal far entrare nelle casse dello Stato per un anno una somma di 12 o di 15 milioni? In verità una simile asserzione non può nemmeno seriamente sostenersi.

Di certo potrebbesi con qualche fondamento affermare che, ammesso che un aumento stabile e definitivo di simil somma nelle annue entrate delle nostre finanze anche dopo il 1871 (aggiunto soprattutto questo aumento a tutti gli altri immaginari prodotti maggiori che l'onorevole ministro spera poter ritrarre da' suoi provvedimenti) possa ispirare la fiducia, massime a chi non s'addentra ad esaminare con qualche studio gli effetti di questi provvedimenti, che si raggiungerà in simile modo il pareggio, e si otterrà quindi in qualche modo il compenso del danno che la stessa sopratassa produce sul credito pubblico. Ma che questa fiducia possa sorgere solo perchè nel 1871 si riscuoteranno più o meno 12 o 15 milioni, davvero sarebbe fare a sè stesso una singolare illusione il solo immaginarlo, essendo evidente che in simile guisa la nostra condizione finanziaria non potrebbe mai dirsi migliorata, e la rendita pubblica non acquisterebbe garanzia veruna; la garanzia del resto non si otterrebbe che in ragione di quello stesso sacrificio cui la rendita stessa andrebbe per un anno sottoposta.

Del resto, signori, restringendo ad un anno soltanto quell'aumento, non solo non si ottiene quella fiducia, su cui si fonda la proposta della Commissione e del Ministero: ma sapete che ne avviene? Si reca innanzitutto una ferita gravissima al debito pubblico, poichè il portatore del titolo della rendita si troverà posto nella più grande incertezza, e rimarrà sempre nel dubbio se nell'anno venturo si toglierà la sopratassa, o se invece una deliberazione del Parlamento verrà a confermarla. La conseguenza pertanto inevitabile di un simile provvedimento sarà quella di far sì che manterrà continuamente nell'oscillazione il valore della nostra rendita; la qual cosa quanto sia per riescire disastrosa alla fede pubblica, al nostro credito ed a quel valore, non v'ha chi non lo scorga.

Ma v'ha di più, o signori; l'effetto di siffatta disposizione, di una sopratassa cioè limitata straordinariamente al solo 1871, sarà pur quello di fare scontare nell'alienazione della nostra rendita e così sul capitale una sopratassa che è solo per un anno; di farla, dico, scontare come se fosse stabile e perpetua. Questo effetto lo sentiranno immediatamente le nostre finanze, se la Camera consentirà alla domanda del Ministero per

l'alienazione di una rendita corrispondente alla capitale somma di 60 milioni. Egli è invero manifesto che quando si tratterà di fare un simile prestito, e sarà questione di stabilire il prezzo, ossia il corrispettivo della rendita, si terrà conto di quel decimo che dovrà pesare sopra di essa e se ne farà sul capitale una proporzionata riduzione, come se si trattasse di una sopratassa perpetua, quantunque si pretenda che sia limitata ad un anno; ed il montare di questa riduzione non potrà forse rimanere compensato da quei 12 o 15 milioni che la sopratassa di un anno potrebbe far versare nella cassa delle finanze.

Ecco, o signori, i vantaggi che si otterrebbero ammettendosi la sovrimposta nei termini e pel tempo in cui ci viene domandata.

L'onorevole Sella citava l'esempio dell'Inghilterra e diceva che l'aliquota dell'imposta presso quella grande nazione era continuamente oscillante e variava pressochè ogni anno.

Ma prima di tutto egli non ha avvertito che in Inghilterra l'aliquota di questa tassa è molto più ristretta di quella che noi abbiamo stabilita; non ha poi avvertito ad un'altra differenza molto grave che passa tra il modo con cui l'imposta si riscuote in Inghilterra e quello che noi abbiamo ordinato. Colà l'imposta sulla rendita generale e personale colpisce tutti indistintamente i redditi e non si fa colla ritenuta; si considera unicamente come uno degli elementi che debbono calcolarsi per determinare la somma che da ciascuno contribuente deve essere pagata. Invece presso di noi l'imposta, facendosi direttamente sulla rendita colla ritenuta, non può dirsi personale, ma reale; e ognuno agevolmente s'avvede che questa differenza non può a meno di produrre, relativamente al valore della rendita, ed al prezzo di essa, nel mercato conseguenze assolutamente diverse.

Ma lasciamo in disparte la rendita pubblica; esaminiamo l'effetto della sopratassa ristretta ad un anno relativamente all'altra rendita di ricchezza mobile, che sarebbe pur anco colpita nello stesso modo, e pel medesimo tempo.

Di natura diversa, ma certamente non meno grave sotto un altro aspetto sono gl'inconvenienti, che a riguardo di essa rendita si verificherebbero.

Lo stesso ministro delle finanze non ha potuto sconoscere che l'aumento di 1 20 per cento su quest'imposta doveva necessariamente dar luogo ad un qualche diminuzione, non solo nella consegna, ma anche nella tassazione della rendita di ricchezza mobile. Nè avrebbe potuto ragionevolmente contestare questa verità, soprattutto quando si avverta che in alcuni luoghi, là dove cioè i comuni e le provincie non avevano s'vrinposto i 4 dodicesimi per i centesimi addizionali l'aumento della tassa riuscirà gravissimo, vale a dire sarà di 5 20 sopra 8 e 80 che attualmente si corrisponde; in altri termini, vi sarà un aumento più de-

metà della tassa attuale. Ora, chi può negare che, operandosi un aumento sì grave, in un sol tratto, dall'uno all'altro anno, ciascuno cerchi di nascondere in parte almeno la sua rendita tassabile, e gli agenti stessi delle finanze non si lascino facilmente indurre ad una tassazione più mite, onde non sollevare troppo vivi richiami?

Or bene, quale sarà l'effetto di questa minore tassazione? L'effetto non si verificherà soltanto nel 1871, ma si farà sentire eziandio negli anni successivi. Voi quindi per un aumento d'imposta ristretto al 1871 portate una riduzione nell'imposta stessa principale anche negli anni successivi.

Ciò mi sembra così evidente ed incontestabile che io non aggiungerò altre osservazioni, le quali mi parrebbero soverchie per far respingere una proposta, la quale, nei termini in cui si presenta, lungi di essere utile tornerebbe a grave danno delle finanze.

Solamente mi limiterò a fare una preghiera all'onorevole ministro delle finanze. Se realmente egli intende che quest'imposta debba essere ristretta al 1871 (poichè quando egli francamente venga a dichiarare che intende di sovrapporre senza limitazione d'anno, allora la questione dovrebbe altrimenti discutersi), se, dico, egli intende che debba essere limitata al 1871, siccome la questione si riduce puramente ad una somma di 10, di 12, o dica pure di 15 milioni, allora mi pare che meglio sarebbe sospendere ogni deliberazione insino a che si venga ad esaminare la situazione del Tesoro. In allora, accertato che sia il vero fabbisogno per l'anno corrente, se occorreranno ancora 12 o 15 milioni per far fronte a quel pareggio che egli dice doversi raggiungere con questa sopratassa, o, dirò meglio, con questi sperati 12 o 15 milioni, si potrà questa somma senza grande inconveniente aggiungere a quelle che si riferiranno al detto esercizio del 1870, onde siano così soddisfatti i desiderii dell'onorevole ministro.

Ed a me pare che egli dovrebbe tanto più facilmente accettare questo partito, poichè, avendo egli manifestato un vivissimo desiderio che si ammetta la proposta convenzione colla Banca Nazionale, ed anche l'alienazione di una rendita per 60 milioni, forse così avrà un argomento maggiore per giungere a dimostrare quella deficienza di 200 milioni che egli prevedeva per l'anno corrente nella sua esposizione del 10 marzo scorso. In altri termini, sarà sempre minore il divario che esisterà tra la somma che egli affermava mancante, e quella che si è poscia verificata, dopochè si riconobbe che esistevano 159 milioni che egli in allora non aveva calcolati, e sulla cui esistenza non può ora più muoversi alcun dubbio.

Si lasci dunque per ora in sospenso la votazione di quest'articolo, e si attenda quella discussione e la deliberazione che sarà per prendere la Camera intorno a quella situazione del Tesoro ed ai mezzi di provvedervi, anche per prendere un partito intorno alla pro-

posta che ora si sta discutendo. Si è in questo senso che io pregherei l'onorevole ministro di dirmi se aderisca o no.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io non posso aderire alla domanda dell'onorevole Rattazzi. Quando parleremo del modo di provvedere ai bisogni del Tesoro, allora discuteremo di quel che occorra, ed allora vedrà l'onorevole Rattazzi quello che io abbia riconosciuto e quello che io non abbia riconosciuto. Per ora mi sia lecito non entrare in questa discussione, perchè veramente mi parrebbe fuori di luogo. Ma, se mai le opinioni degli amici dell'onorevole Rattazzi fossero quelle della Camera, allora davvero sarà dimostrato che si ha pienamente ragione nell'accettare l'articolo che attualmente si propone al voto della Camera; imperocchè, se minori saranno gli appelli che bisognerà fare al credito pubblico, davvero anche quella ragione, che dall'onorevole Maiorana Calatabiano e da altri era portata contro la proposizione, cioè che per la prossima operazione di credito si perderà una parte notevole di quello che si otteneva, mediante quest'aumento del 12 per cento sull'imposta della ricchezza mobile, verrà interamente meno.

L'onorevole Rattazzi dice: se vi limitate al 1871 è una questione di *necessità*, una questione di servizio di Tesoro e non è più una questione di bilancio.

Ma, permetta l'onorevole Rattazzi: la domanda che io aveva fatta per l'aumento del mezzo decimo sopra tutte le imposte dirette, domanda che la Commissione convertì nella proposta d'aumento di un decimo intero sopra l'imposta della ricchezza mobile, si limita esclusivamente al 1871, giacchè non si può non disconoscere che, se vi sarà possibilità, come speriamo, andando bene le cose, di fare nell'anno che segue una diminuzione, davvero che il primo cespite sul quale la diminuzione dovrà farsi sarà quello.

L'onorevole Rattazzi vuole che io prenda degli impegni pel 1872, pel 1873? Mi perdoni, ma non è seria la sua domanda. (*Movimenti a sinistra*)

RATTAZZI. Domando la parola.

MINISTRO PER LE FINANZE. La domanda che io fo al Parlamento è di votare questo decimo soltanto per il 1871. Voglia leggere l'onorevole Rattazzi l'articolo e troverà che sta scritto: « per l'anno 1871 è aggiunta una sovratassa del 10 per cento. »

ACCOLLA. L'avremo ancora fra dieci anni.

MINISTRO PER LE FINANZE. Ma m'immagino che ci vorrà il voto del Parlamento; e se esso continuerà a votarla per dieci anni, converrà dire che sarà una gran bella cosa. Ma, signori, voi parlate contro di voi...

Voce a sinistra. La votiamo.

MINISTRO PER LE FINANZE. Se la votate, io non ho più nulla a dire, perchè io non parlo qui per trattenere la Camera; ma se voi credete che questo aumento di tassa abbia così funeste conseguenze, che si la negazione della scienza, l'introduzione della fro e nulla

più, come diceva testè l'onorevole Calatabiano, allora è evidente che i risultati che darà quest'aumento di tassa, saranno così cattivi, che certamente il Parlamento nel 1871 si affretterà ad adottare qualunque altro provvedimento immaginabile, se ne sarà bisogno, ma non certo quello di mantenere un aumento del decimo sulla tassa della ricchezza mobile.

Per conseguenza, mi perdoni l'onorevole Rattazzi, ma quest'osservazione che qui si tratta solo di una questione di cassa, o che basta fare appello un po' più un po' meno al credito, e che, se si tratta solo di una sopratassa che debba aver vigore per un anno, non vale la pena di votarla, mi permetta l'onorevole Rattazzi che gli dica che quest'ordine di ragionamenti ci condurrebbe ben lontano.

Io credo che abbiamo ricorso forse troppo al credito pubblico. Esamini l'onorevole Rattazzi l'andamento del capitolo 1 del bilancio passivo, e vegga se si possa accettare quest'ordine di ragionamento per cui si debba dire senz'altro: è una questione di Tesoro, e perciò giudicherete la cosa quando esaminerete il modo di provvedere ai bisogni di cassa.

Quindi è, o signori, che da tutte queste argomentazioni io non ne posso trarre, e non ne traggo che una conclusione, cioè di pregare la maggioranza della Camera di votare quest'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Rattazzi ha facoltà di parlare per un fatto personale.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Lo lascio parlare per un fatto personale.

RATTAZZI. Non uscirò dal fatto personale.

L'onorevole Sella mi domandava se era serio pretendere che egli rispondesse sin d'ora se pel 1872 la tassa si sarebbe o no mantenuta.

Io domando all'onorevole Sella se è serio dichiarare che essa si limita al 1871; e se egli non mi può asserire che nel 1872 di quest'imposta il paese non avrà più bisogno, io dico che non è serio il domandarla solo pel 1871.

Ma, soggiungeva l'onorevole Sella, l'imposta dovrà essere ogni anno votata dal Parlamento. Ma l'onorevole ministro Sella è troppe esperto nel sistema costituzionale per fare una simile osservazione; egli sa abbastanza come le imposte con una legge speciale si stabiliscano in un modo perpetuo, e come poscia ogni anno hanno bisogno del voto del Parlamento nell'occasione dei bilanci; non potendosi confondere l'ordinamento di una tassa colla facoltà che annualmente si concede al Governo di riscuoterla.

Del resto, volete una prova, o signori, di questa differenza, stando anche al modo con cui ci vennero presentati i provvedimenti finanziari, che ora discutiamo? L'avete nello stesso allegato relativo alla ricchezza mobile, dove dichiaraste all'articolo 1 che « *a cominciare dal 1871 l'aliquota d'imposta di ricchezza mobile è fissata al 12 per cento.* »

Invece la sopratassa del decimo è stabilita pel 1871 con un articolo speciale a parte. Ora, se non vi fosse differenza alcuna, invece di proporre due distinte disposizioni, non era egli naturale che l'onorevole Sella avesse nello stesso allegato immediatamente dichiarato che l'aliquota doveva portarsi al 13 20 per cento? Ed anche in questo modo rimaneva di certo ben inteso che, se nel 1872 o negli anni successivi le condizioni finanziarie lo avessero permesso, si sarebbero potute sempre ridurre queste imposte; ma intanto la tassa rimaneva fissata in questa misura, nè potevano temersi oscillazioni ed incertezze per l'avvenire, a scapito del credito pubblico e della tassazione della stessa imposta.

Ora, signori, se vi è una tassa, la quale debba essere assisa sopra una base ferma e stabile, essa è certamente quella che colpisce la rendita della ricchezza mobile, imperocchè essa tocca il credito. Del rimanente avrei desiderato che l'onorevole Sella, rispondesse qualche cosa rapporto al fatto che si verificherà nell'alienazione della rendita dei 60 milioni, di cui egli ci ha fatto la proposta, rispondesse, dico, se egli anche per questi 60 milioni non dovrà scontare un capitale maggiore di quello che potrà ritrarre dall'aumento del decimo circoscritto ad un anno.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io comincio a rispondere all'ultima osservazione dell'onorevole Rattazzi che, per fermo, quando si trattasse di emettere 60 milioni di rendita all'aliquota del 13 20, io farò migliori affari anzichè avendo a emettere nel 1872 63 milioni, perchè egli nega che quest'imposta debba venire dai contribuenti.

Quanto all'osservazione che egli fa intorno alla differenza esistente tra l'articolo della legge che fissa l'aliquota dell'imposta al 12 per cento e l'articolo che ammette per l'anno 1871 un decimo eccezionale, non so comprendere, lo confesso, come egli non trovi una differenza immensa, essenziale fra queste due proposizioni.

L'articolo il quale stabilisce l'aliquota normale del 12 per cento è un articolo di legge organico, il quale è duraturo ed ha, per conseguenza, valore infino a che da apposita legge non sia cambiato od abrogato; di modo che, se altrimenti non si dispone per apposita legge, questa aliquota del 12 per cento vale per il 1871, 1872, 1873, insomma fino a quando piacerà al Parlamento di votare una legge contraria.

Invece questo decimo che si propone per il 1871, cessa di aver effetto col 1871, e non può conservarsi nè mettersi in riscossione per il 1872, se non mediante un apposito progetto di legge che la Camera abbia discusso ed approvato.

È vero che il potere legislativo può deliberarlo, ma questa non è la nostra questione.

Davvero io non mi aspettava a dover oggi spiegare alla Camera come vi fosse una differenza tra una legge

organica, la quale delibera il limite normale dell'aliquota di un'imposta del 12 per cento, ed un articolo di legge il quale stabilisce che per un solo anno si mette l'aumento del 10 per cento.

Sopra questo punto l'onorevole Rattazzi mi dice che non vi è niente di serio in tutto ciò che io dico, fintantochè non è dimostrato che nel 1872 non se ne avrà bisogno.

L'onorevole Rattazzi è dunque così convinto della bontà dei nostri provvedimenti finanziari da credere che nel 1872 a quel difetto di 12 milioni altrimenti si possa porre rimedio che con questo aumento del decimo sull'imposta della ricchezza mobile che qui si propone?

Comunque io creda che questi provvedimenti non meritino tutte le accuse di cui sono fatti segno dagli amici dell'onorevole Rattazzi, mi permetto di dire che a questo punto di ottimismo, a credere cioè che non vi possa essere una qualche nuova proposta, un qualche emendamento che valga a produrre per le finanze quel maggiore aumento che fosse necessario, a questo, dico, io stesso non era arrivato.

Del resto, o signori, nel 1872 vedrà chi ci sarà, vedrà il Parlamento quali proposte dovrà adottare; e per fermo, se si avrà un notevole miglioramento nelle condizioni economiche del paese, potrà un Ministero che sia largamente appoggiato dal Parlamento, attendere seriamente all'amministrazione, compito essenziale e precipuo al quale io credo sieno chiamati i futuri ministri delle finanze, dopo votati gli attuali provvedimenti; e nel 1872 non si avrà bisogno di ricorrere a misure eccezionali per tenere i nostri bilanci in condizioni tali da non inquietare altrimenti i creditori del regno d'Italia.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Onorevole Nisco, ella mantiene la sua proposta e la contrappone al progetto ministeriale?

NISCO. No, no. (*Interruzioni*)

Se permettete, farei una dichiarazione. (*Rumori*)

Se debbo battagliaire per questo, preferisco rinunziarvi.

PRESIDENTE. Bisogna che dica se la contrappone.

NISCO. Mantengo la mia proposta di soppressione dell'articolo 3. Quanto alla mia proposta per l'iscrizione degli esercenti, mi rimetto al Ministero e alla Commissione.

PRESIDENTE. Allora, il Ministero e la Commissione essendosi già pronunziati, ella voterà contro l'articolo 3.

NISCO. Va bene.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 3:

« Per l'anno 1871 è aggiunta una soprattassa del 10 per cento all'imposta principale... »

Avverto la Camera che, dopo la votazione dell'articolo 2, la parola *principale* non ha più ragione di essere.

Dunque l'articolo 3 è il seguente:

« Per l'anno 1871 è aggiunta una sovratassa del 10 per cento all'imposta sui redditi di ricchezza mobile, quale viene stabilita dalla presente legge. »

Lo pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, è adottato.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato delle due votazioni fatte a squittinio segreto.

Trattato di commercio e di navigazione colla Spagna:

Presenti	232
Votanti	231
Maggioranza	117
Voti favorevoli	206
Voti contrari	25
Si astenne	1

(La Camera approva.)

Proroga della facoltà concessa al Governo di decretare l'aggregazione di comuni e loro frazioni:

Presenti e votanti	232
Maggioranza	117
Voti favorevoli	187
Voti contrari	45

(La Camera approva.)

Invito l'onorevole Bortolucci a recarsi alla tribuna per leggere una relazione della Giunta per le elezioni.

BORTOLUCCI, relatore. La Giunta per le elezioni, udita la relazione del deputato Bortolucci, sulla elezione del collegio di Bivona;

Ritenuto che contro questa elezione sono state fatte due proteste, l'una concernente le operazioni del primo scrutinio, l'altra quella di ballottaggio:

Che in quanto alla prima, un solo elettore si lagna che gli elettori di una sezione entrarono nella sala della votazione senza mostrare e rilasciare il certificato di loro iscrizione sulle liste, a termini degli articoli 61 e 79 della legge elettorale: che tre dei membri componenti l'ufficio definitivo in detta sezione erano parenti fra loro, cioè due fratelli ed uno zio; e che gli elettori non avevano scritto il loro voto nella sala e sui bollettini distribuiti dal presidente, ma si erano presentati colla scheda scritta fuori della sala medesima, circostanza questa che non era ammessa dall'ufficio, e per la quale il protestante non somministrava alcun mezzo di prova;

Ritenuto che niuna di queste obiezioni poteva accogliersi per infirmare le operazioni del primo scrutinio, perchè la mancanza di presentazione del certificato d'iscrizione, di cui agli articoli 61 e 79 della legge elettorale, non costituisce nullità quante volte sia

fuori di dubbio, come lo è in concreto, che coloro i quali si presentarono a votare figuravano sulle liste elettorali di quella sezione; perchè niuna disposizione di legge esiste, la quale inibisca che i membri dell'ufficio elettorale siano fra loro congiunti di parentela; perchè infine la circostanza di fatto più rilevante, quella, cioè, che gli elettori scrivessero le schede, non alla presenza del corpo elettorale, ma fuori della sala, non è affermata che da un solo elettore, senza indicazione di mezzi onde poterla verificare, cosa tanto più necessaria in quanto che detta circostanza veniva negata dall'intero ufficio, il quale, rigettandola, dichiarava contemporaneamente che i bollettini erano stati distribuiti a ciascun elettore, nè constava ad esso ufficio che ne avessero sostituiti altri scritti fuori della sala.

In quanto alla seconda protesta relativa alle operazioni dei ballottaggi:

Ritenuto che anche qui un solo elettore accampa alcune irregolarità avvenute nella sezione principale di Bivona, delle quali la più importante sarebbe quella che il presidente dell'ufficio non distribuì i bollettini agli elettori, i quali avrebbero nella maggior parte votato con scheda scritta fuori della sala, senza che però il protestante somministri mezzo alcuno per giustificare questo fatto, il quale d'altronde è contestato dall'intero ufficio;

Ritenuto che, quand'anche si ammettesse per mera ipotesi che fosse nulla la votazione in questa sezione, il numero dei suffragi riportati nelle altre sezioni del collegio dal signor Monroy principe di Belmonte sopra quelli ottenuti dal suo competitore signor Enrico Ponzi, anche numerati coi voti di detta sezione di Bivona, è tale che la maggioranza rimarrebbe sempre in favore del medesimo Monroy principe di Belmonte;

Ritenuto che, non essendovi altre proteste, nè constando di altre irregolarità sostanziali, la elezione del signor Monroy principe di Belmonte si presentava incensurabile e da convalidarsi;

Per questi motivi, la Giunta conclude per la convalidazione della elezione del signor Gaetano Monroy principe di Belmonte a deputato del collegio di Bivona.

Così deliberava all'unanimità di voti.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario,

dichiaro l'onorevole Gaetano Monroy, principe di Belmonte, deputato del collegio di Bivona.

(La Camera approva.)

Ora, all'articolo 4 verrebbe in discussione l'allegato *O*.

La Camera rammenta come fu stabilito che con questo allegato sarebbe pure discusso l'allegato *E*; cosicchè l'articolo 4 comprenderà gli allegati *E* ed *O*.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare per dare spiegazioni.

CHIAVES, relatore. In seguito a riunione tenutasi stamane dalla Commissione, cui intervennero il signor ministro delle finanze ed il presidente del Consiglio, la Commissione ha dovuto porre in questione alcuni dei disposti principali relativi a questi allegati *E* ed *O*.

Siccome tratterebbesi di modificazioni intorno ad oggetto importante, e che, quando venissero deliberate, renderebbero anche opportuna la loro preventiva distribuzione alla Camera, onde questa potesse esaminarle alquanto prima della discussione, non essendo conveniente che essa si pronunziasse improvvisamente; così la Commissione farebbe istanza perchè precedentemente agli allegati *E* ed *O* si discutesse l'allegato *P* relativo alle fabbricerie, votato il quale, si entrerebbe poi nella discussione degli allegati *E* ed *O*.

Per tal modo si avrebbe il tempo di sottoporre alla Camera il testo di questi allegati un po' prima della loro discussione.

PRESIDENTE. Come ha udito la Camera, la Commissione propone che lunedì si metta in discussione per primo l'allegato *P*, che riguarda le fabbricerie, per dar tempo ad essa d'introdurre quelle modificazioni che reputerà convenienti agli allegati *E* ed *O*, e presentare alla Camera la nuova redazione.

Se non vi sono osservazioni in contrario, s'intende che lunedì si principierà la seduta colla discussione dell'allegato *P*, che concerne le fabbricerie.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Resta dunque così stabilito.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

Seguito della discussione del progetto di legge concernente i provvedimenti finanziari.